# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

# 582ª SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## VENÈRDÌ 18 MARZO 1983

**(Antimeridiana)**

Presidenza del vice presidente COLOMBO,
indi del vice presidente VALORI

**INDICE**


**CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA**

Variazioni . . . . . *Pag.* 48

**CONGEDI E MISSIONI** . . . . . 3

**DISEGNI DI LEGGE**

**Discussione:**

« Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle società per azioni ed alle cooperative, nonchè disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari » **(389-1427-1635-B)** (*Testo risultante dall'unificazione di disegni di legge d'iniziativa dei senatori Malagodi e Fassino, Visentini e di un disegno di legge d'iniziativa governativa*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . 25, 45
ANDERLINI (*Sin. Ind.*) . . . . . 23, 38
CAROLLO (*DC*) . . . . . *Pag.* 31
DE SABBATA (*PCI*) . . . . . 25
FORTE, *ministro delle finanze* . . . . . 24, 28
* RASTRELLI (*MSI-DN*) . . . . . 44
* SPADACCIA (*Misto-PR*) . . . . . 29, 35
VENANZETTI (*PRI*) . . . . . 27
* VISENTINI (*PRI*), *relatore* . . . . . 32, 34

**Votazione finale e approvazione:**

« Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare » **(1609-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*):

ANDERLINI (*Sin. Ind.*) . . . . . 16
BERLANDA (*DC*), *relatore* . . . . . 3
* BONAZZI (*PCI*) . . . . . 12
GORIA, *ministro del tesoro* . . . . . 3
* RASTRELLI (*MSI-DN*) . . . . . 18
SCEVAROLLI (*PSI*) . . . . . 20
SEGNANA (*DC*) . . . . . 21
VENANZETTI (*PRI*) . . . . . 14


N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*


TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

## Presidenza del vice presidente COLOMBO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

PALA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Baldi, Bevilacqua, Busseti, De Giuseppe, Della Porta, Deriu, Ferrara Nicola, Fimognari, Fossa, Marchetti, Mariotti, Martoni, Miroglio, Napoleoni, Pacini, Procacci, Recupero, Spinelli, Tanga, Taviani, Valiante, Vernaschi, Del Nero, Lapenta, Senese, Sarti, Genovese, Macario, Castelli e Patriarca.

### Votazione finale e approvazione del disegno di legge:

**« Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare » (1609-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale del disegno di legge: « Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare », già approvato dal Senato nella seduta del 13 maggio 1982 e modificato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

BERLANDA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLANDA, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

GORIA, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GORIA, *ministro del tesoro*. Molto brevemente, signor Presidente, onorevoli senatori, prendo la parola per esprimere l'apprezzamento del Governo per l'approvazione del provvedimento in oggetto. Il Governo aveva dichiarato più volte di annettervi grande rilievo tenuto conto soprattutto dell'urgenza di accogliere ipotesi che erano emerse a livello parlamentare, riduttive rispetto all'interpretazione originaria del Governo medesimo. L'augurio è che il risultato, nella prassi, oltre che nel diritto, confermi la fiducia che è insita in questo disegno di legge. Per concludere invito il Senato ad approvare una delle leggi più moderne del mondo che l'Italia si dà in questa materia.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale del disegno di legge, approvato articolo per articolo dalla 6ª Commissione permanente in sede redigente, nel testo modificato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati. Se ne dia lettura.

PALA, *segretario*:

Art. 1.

(*Autorizzazione alla istituzione di fondi comuni*)

Le società per azioni con capitale sociale versato non inferiore a due miliardi di lire, aventi per oggetto esclusivo la gestione di fondi comuni sono autorizzate dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, ad isti-

tuire fondi comuni di investimento mobiliare aperti.

La società di gestione può essere autorizzata a gestire più fondi, purchè diversificati nella loro specializzazione. In questo caso il capitale minimo della società di gestione deve risultare di un ulteriore miliardo per ciascun fondo gestito.

La domanda si intende accolta qualora l'autorizzazione non venga negata dal Ministro del tesoro con provvedimento da comunicare alla società interessata entro 90 giorni dalla presentazione della domanda medesima. Ove entro detto termine siano richieste informazioni complementari alla società, il termine stesso è interrotto e dalla data di ricezione di tali informazioni decorre per una sola volta un nuovo termine di 30 giorni.

L'autorizzazione non può essere concessa:

*a*) se difettino i requisiti rispettivamente indicati al primo e secondo comma di questo articolo;

*b*) se la maggioranza degli amministratori e i dirigenti che hanno la rappresentanza legale della società di gestione non abbiano svolto per uno o più periodi complessivamente non inferiori a un triennio funzioni di amministratore o di carattere direttivo in società o enti del settore creditizio, finanziario e assicurativo, aventi capitale o fondo di dotazione non inferiore a 500 milioni di lire o non abbiano esercitato la professione di agente di cambio facendo fronte ai propri impegni come previsto dalla legge;

*c*) se, ferma l'applicabilità delle norme relative alle cause di ineleggibilità e di decadenza per gli amministratori delle società per azioni, gli amministratori e i dirigenti che hanno la legale rappresentanza della società di gestione abbiano riportato condanne, o sanzioni sostitutive, di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Le sostituzioni comportanti modifica della identità dei soggetti di cui al comma che precede devono essere comunicate, non oltre 15 giorni, alla Banca d'Italia che, nel caso di accertata non conformità alle prescrizioni di cui alle anzidette lettere *b*) e *c*), fissa un termine per la regolarizzazione e, in difetto, ne fa immediata relazione al Ministro del tesoro, che provvede ai sensi del successivo articolo 8.

Art. 2.

(*Istituzione e regolamento del fondo*)

Il fondo è istituito dalla società gerente con deliberazione dell'assemblea ordinaria la quale contestualmente approva il regolamento del fondo stesso.

Il regolamento stabilisce:

*a*) la denominazione e la durata del fondo;

*b*) la banca incaricata del regolamento delle operazioni disposte dalla società per la gestione del fondo. La banca stessa, presso la quale devono essere depositati i titoli inclusi nel fondo e le disponibilità liquide, deve essere scelta tra le aziende e gli istituti di credito che presentino un'adeguata organizzazione aziendale e che amministrino una massa di depositi per un importo non inferiore a 700 miliardi di lire oppure che abbiano ottenuto una garanzia solidale e illimitata di altre banche della stessa categoria aventi una raccolta globale di pari importo;

*c*) le modalità di partecipazione al fondo, le caratteristiche dei certificati di partecipazione, i termini e le modalità dell'emissione ed estinzione dei certificati e della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonchè le modalità di liquidazione del fondo;

*d*) gli organi e i criteri per la scelta dei titoli e la ripartizione degli investimenti;

*e*) i criteri relativi alla determinazione dei proventi di gestione, indicando se si tratta di fondo ad accumulazione ovvero

con distribuzione totale o parziale dei proventi e in questo caso i criteri relativi alla distribuzione;

*f*) le spese a carico del fondo e quelle a carico della società di gestione, indicandole specificamente. Le spese di propaganda non possono essere a carico del fondo;

*g*) la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla società di gestione e degli oneri a carico dei partecipanti per la sottoscrizione e il rimborso delle quote;

*h*) i giornali sui quali dovrà essere pubblicato ogni giorno il valore unitario della quota di partecipazione, calcolato giornalmente in base alle norme dell'articolo 5.

Art. 3.

(*Costituzione dei fondi comuni*)

La società di gestione investe in titoli e in altre attività finanziarie le somme versate dai partecipanti. La società gerente risponde verso i partecipanti per la gestione secondo le regole del mandato.

Ciascun fondo comune costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione e da quelli dei partecipanti, nonchè da ogni altro fondo gestito dalla medesima società di gestione. Sul fondo non sono ammesse azioni dei creditori della società gerente. Le azioni dei creditori dei singoli partecipanti sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi.

Le quote di partecipazione ai fondi comuni, tutte di eguale valore e con uguali diritti, sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore. I certificati debbono essere predisposti e sottoscritti secondo il modello approvato e le indicazioni date dalla Banca d'Italia, che vi provvede, in sede di prima attuazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote, tranne nei giorni di chiusura delle borse nazionali. Il rimborso deve essere eseguito in denaro, entro quindici giorni dalla richiesta, salvo i casi eccezionali, precisati nel regolamento, nei quali il termine può essere prorogato fino ad un mese. Allorchè si verifichino tali casi la società di gestione informa immediatamente la Banca d'Italia. Questa, in circostanze eccezionali attinenti all'andamento del mercato finanziario, può sospendere o limitare temporaneamente sia l'emissione di nuove quote di partecipazione sia il rimborso delle quote emesse.

Il commissario straordinario previsto dal successivo articolo 8, terzo comma, e i commissari liquidatori previsti dallo stesso articolo 8, secondo e terzo comma, possono esercitare, previa autorizzazione della Banca d'Italia, l'azione di responsabilità nei confronti dei membri degli organi amministrativi e di controllo della società di gestione, nell'interesse comune dei partecipanti e a spese del fondo. L'azione di responsabilità può essere comunque esercitata da ciascun partecipante nei limiti del proprio interesse.

La partecipazione a fondi comuni da parte delle società e degli enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale è ammessa solo per le imprese di assicurazione autorizzate al ramo vita, limitatamente agli accantonamenti a fronte delle riserve matematiche ai sensi del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

Art. 4.

(*Gestione del fondo*)

La società di gestione provvede nell'interesse dei partecipanti agli investimenti, alle alienazioni e alle negoziazioni, all'esercizio dei diritti inerenti ai titoli e di ogni altro diritto compreso nel fondo comune, alla distribuzione dei proventi e ad ogni altra attività di gestione.

Nell'esercizio dell'attività di gestione la società non può vendere titoli allo scoper-

to, nè negoziarli con differimento dell'esecuzione del contratto oltre i termini della liquidazione mensile di borsa, nè operare a premio o a riporto e non può assumere nè concedere prestiti sotto qualsiasi forma. Per l'acquisto di titoli da includere nel fondo comune la società può ottenere anticipazioni bancarie su titoli, entro il limite massimo globale del 5 per cento del patrimonio del fondo.

Il patrimonio del fondo non può essere investito in titoli emessi da una stessa società o ente nè in altre attività finanziarie per un valore superiore ai limiti stabiliti in via generale dalla Banca d'Italia. Tali limiti sono fissati tenendo conto: *a*) della concentrazione dei rischi; *b*) della proporzione tra titoli quotati e non quotati; *c*) per i titoli non quotati, sia della previsione nei regolamenti di emissione della quotazione in borsa o nel mercato ristretto sia della revisione contabile e certificazione a cui si siano assoggettati gli emittenti. Qualora le azioni non siano quotate in borsa o al mercato ristretto, il loro controvalore non potrà superare globalmente il 10 per cento del patrimonio del fondo. Sono esclusi da tale limite i titoli provenienti da offerta pubblica e privata per i quali sia stata prevista, in sede di collocamento, la quotazione sul mercato ufficiale o la negoziazione al mercato ristretto. Nel fondo non possono essere detenute azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al 5 per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima, se quotate in borsa o al mercato ristretto, ovvero al 10 per cento se non quotate, nè, comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da consentire alla società gerente di esercitare il controllo sulla società emittente. I limiti del 5 e del 10 per cento ed il divieto di raggiungere detto ammontare si applicano altresì con riferimento all'insieme dei fondi gestiti da una stessa società di gestione.

I limiti stabiliti nel precedente comma possono essere superati solo in conseguenza dell'esercizio dei diritti di opzione riferentisi alle azioni in portafoglio. La partecipazione deve essere riportata entro un anno nei limiti previsti dal comma precedente.

È vietato l'investimento in quote di partecipazione ad altri fondi comuni e in azioni emesse dalla società gerente, nonchè in titoli emessi da società od enti dei cui organi facciano parte gli amministratori della società di gestione.

L'investimento in azioni, emesse da società controllanti la società di gestione, è ammesso nella misura massima del 2 per cento del capitale della società controllante e le suddette azioni non potranno esercitare il diritto di voto.

### Art. 5.

(*Scritture contabili*)

In aggiunta alle scritture prescritte alle imprese dal codice civile, e con le stesse modalità, la società di gestione deve redigere:

*a*) il libro giornale del fondo comune, nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni di emissione e di rimborso delle quote di partecipazione e le operazioni relative alla gestione;

*b*) entro sessanta giorni dalla fine di ogni anno, o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi, il rendiconto della gestione del fondo comune;

*c*) entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre, il prospetto della composizione e del valore del fondo comune;

*d*) giornalmente, tranne nei giorni di chiusura delle borse nazionali, un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo netto del fondo comune.

Il rendiconto della gestione del fondo comune, la relazione e i prospetti trimestrali sono depositati e affissi per almeno trenta giorni, a partire da quello successivo alla data di redazione, nelle sedi della società di gestione e della banca depo-

sitaria e nelle filiali, succursali e agenzie della banca stessa indicate nel regolamento. I prospetti giornalieri sono depositati presso la sede della società di gestione. I partecipanti hanno diritto di esaminare gli atti di cui al presente comma e di averne copia a loro spese.

Art. 6.

(*Revisione contabile e controllo*)

Le contabilità della società di gestione e del fondo comune sono soggette a revisione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. La società incaricata della revisione provvede altresì alla certificazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite della società di gestione e del rendiconto del fondo comune, ai sensi dell'articolo 4 dello stesso decreto.

Il presidente e i componenti del collegio sindacale devono essere iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri o degli avvocati e procuratori e nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

La banca depositaria controlla, ad ogni liquidazione mensile, che le operazioni disposte dalla società di gestione siano conformi alla legge, al regolamento del fondo ed alle prescrizioni dell'organo di vigilanza.

I sindaci della società di gestione, anche individualmente, e gli amministratori e i sindaci della banca depositaria devono riferire senza ritardo alla Banca d'Italia sulle irregolarità riscontrate nell'amministrazione della società stessa e nella gestione del fondo comune.

Art. 7.

(*Vigilanza*)

Le società autorizzate alla gestione dei fondi comuni d'investimento sono iscritte in un apposito albo tenuto a cura della Banca d'Italia.

La Banca d'Italia esercita la vigilanza sulle società iscritte nell'albo di cui al precedente comma e sulla gestione dei fondi, ai sensi degli articoli 10, 16, 31, 35, comma primo, lettera *a*), e 37, commi primo, terzo e quarto, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

Nell'esercizio della vigilanza la Banca d'Italia:

*a*) determina le modalità d'investimento del capitale delle società di gestione;

*b*) approva il regolamento del fondo comune e le sue modificazioni, valutandone anche la compatibilità rispetto ai criteri generali da essa stessa predeterminati;

*c*) sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, stabilisce, provvedendo in sede di prima attuazione della presente legge ed entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, lo schema-tipo del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite delle società di gestione, lo schema-tipo del rendiconto e dei prospetti dei fondi comuni e i criteri di valutazione delle attività che li compongono, nonchè i metodi di calcolo del prezzo di emissione e di rimborso delle quote.

Le società di gestione sono soggette, anche per l'attività del fondo, alla disciplina di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, ancorchè non abbiano emesso titoli quotati in borsa. Si applica la disciplina di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138.

Art. 8.

(*Decadenza della società dalla gestione del fondo; amministrazione straordinaria e liquidazione della società*)

Il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, pronuncia la decadenza della società dalla gestione del fondo comune quando la Banca d'Italia, previa contestazione degli

addebiti, abbia accertato gravi irregolarità nella gestione della medesima o gravi perdite patrimoniali della società o del fondo. La decadenza deve essere pronunciata in caso di insolvenza giudizialmente accertata della società.

Contestualmente alla decadenza, il Ministro del tesoro, se non autorizza la prosecuzione della gestione del fondo comune a cura di altra società, nomina un commissario per la liquidazione del fondo a norma degli articoli 2452, 2453 e 2455 del codice civile, in quanto applicabili e secondo le direttive della Banca d'Italia.

La società di gestione è soggetta alla disciplina dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento ai sensi degli articoli 57 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9.

(*Disposizioni tributarie*)

I fondi comuni di cui all'articolo 1 non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nè all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nè all'imposta locale sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi sono a titolo d'imposta.

Sull'ammontare del valore netto del fondo, calcolato come media annua dei valori netti mensili risultanti dalle situazioni di fine mese di cui alla lettera *d*) dell'articolo 5, la società di gestione preleva un ammontare pari allo 0,25 per cento da versare alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno a titolo d'imposta sostitutiva.

L'aliquota è ridotta allo 0,10 per cento se dai prospetti delle situazioni di fine trimestre di cui alla lettera *c*) dell'articolo 5, relative a tre su quattro dei trimestri chiusi nell'anno precedente, il fondo risulta composto in misura non inferiore al 55 per cento da azioni di società, costituite in Italia, aventi per oggetto esclusivo o principale attività industriali, o da obbligazioni convertibili in azioni di società, costituite in Italia, aventi per oggetto esclusivo o principale attività industriali.

I proventi delle partecipazioni ai fondi, tranne di quelle assunte nell'esercizio delle imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. Sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione al fondo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3, è riconosciuto un credito di imposta pari al 10 per cento dei proventi stessi. Il credito d'imposta entra a comporre il reddito imponibile.

Art. 10.

(*Disposizioni penali*)

Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali di società o enti che non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della Banca d'Italia sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire quaranta milioni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali che forniscono alla Banca d'Italia informazioni false sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni.

Il rendiconto e i prospetti di cui all'articolo 5 della presente legge sono compresi tra le comunicazioni sociali agli effetti dell'articolo 2621, numero 1, del codice civile.

Sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni gli amministratori che violino le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 3 e dei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 4 della presente legge.

Ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 8 della presente legge si applicano le disposizioni contenute nei commi precedenti.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni chiunque, senza autorizzazione del Ministro del tesoro,

svolge l'attività di cui all'articolo 1 della presente legge. Alla condanna segue l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa di credito o società di gestione di fondi comuni per un periodo di tempo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque. La condanna importa altresì in ogni caso la confisca delle cose mobili ed immobili che sono servite o sono state destinate a commettere il reato.

Art. 11.

(*Disciplina della emissione dei valori mobiliari*)

Ai soli fini del controllo dei flussi finanziari le emissioni di valori mobiliari di qualsiasi natura da collocare, anche indirettamente, mediante offerta al pubblico e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri devono essere comunicate alla Banca d'Italia con l'indicazione della quantità e delle caratteristiche dei titoli suddetti.

Il collocamento di valori mobiliari esteri resta soggetto alla disciplina prevista dal decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1956, n. 786, e successive modificazioni.

Sono escluse dall'obbligo della comunicazione le emissioni di valori mobiliari previste dagli articoli 2, 44 e 45 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, le emissioni di azioni e obbligazioni già assoggettate ad autorizzazione dalle leggi vigenti e l'emissione di quote dei fondi comuni di investimento disciplinati dai precedenti articoli.

Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Banca d'Italia può richiedere notizie e dati integrativi. Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richiesti, delle notizie e dei dati predetti, la Banca d'Italia può stabilire l'ammontare massimo dell'emissione o dell'offerta con decreto motivato con riferimento alle esigenze di controllo della quantità e della composizione dei flussi finanziari conformemente alle direttive generali stabilite dal CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) e dal CICR (Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio).

La disciplina di cui ai precedenti commi non si applica ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Per le violazioni delle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione di cui al quinto comma dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.

Le disposizioni previste da questo articolo si applicano ai titoli ad emissione continuativa dopo 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

(*Controlli della Commissione nazionale per le società e la borsa*)

L'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dai seguenti:

Art. 18. — « Coloro che intendono procedere all'acquisto o alla vendita mediante offerta al pubblico di azioni o di obbligazioni, anche convertibili, o di qualsiasi altro valore mobiliare italiano o estero, ivi compresi i titoli emessi da fondi di investimento mobiliari od immobiliari, italiani o esteri, ovvero sollecitare con altri mezzi il pubblico risparmio, devono darne preventiva comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa, indicando la quantità e le caratteristiche dei valori mobiliari offerti nonchè le modalità e i termini previsti per lo svolgimento della operazione. Possono procedere all'acquisto o alla vendita mediante offerta al pubblico di valori mobiliari diversi dalle azioni e dalle obbligazioni, anche convertibili, e di altre attività finanziarie soltanto le società per azioni con sede in Italia, le società estere debitamente

autorizzate, secondo le norme vigenti, o loro rappresentanti, gli enti pubblici, nonchè le aziende speciali, con bilancio in pareggio, delle regioni, delle province e dei comuni, singole o consorziate, anche aventi autonoma personalità giuridica, istituite per la gestione di servizi di pubblica utilità, con patrimonio assegnato e conferito di almeno due miliardi.

Ogni sollecitazione al pubblico risparmio deve essere effettuata previa pubblicazione di un prospetto informativo riflettente l'organizzazione, la situazione economica e finanziaria e la evoluzione dell'attività di chi propone l'operazione, redatto secondo le disposizioni di carattere generale determinate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.

Entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, la Commissione nazionale per le società e la borsa può stabilire modi diversi da quelli da essa determinati in via generale in cui l'offerta deve essere resa pubblica, nonchè gli ulteriori dati e notizie che il prospetto informativo deve contenere.

La Commissione nazionale per le società e la borsa può vietare l'esecuzione dell'operazione qualora il proponente non osservi le prescrizioni di cui ai precedenti commi.

La violazione delle disposizioni e delle prescrizioni del presente articolo è punita con l'ammenda da un quarto alla metà del valore totale dell'operazione ».

Art. 18-*bis*. — « Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, per valore mobiliare è da intendere ogni documento o certificato che direttamente o indirettamente rappresenti diritti in società, associazioni, imprese o enti di qualsiasi tipo, ivi compresi i fondi di investimento italiani od esteri, ogni documento o certificato rappresentativo di un credito o di un interesse negoziabile e non; ogni documento o certificato rappresentativo di diritti relativi a beni materiali o proprietà immobiliari, nonchè ogni documento o certificato idoneo a conferire diritti di acquisto di uno dei valori mobiliari sopra indicati ed ivi compresi i titoli emessi dagli enti di gestione fiduciaria di cui all'articolo 45 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 ».

Art. 18-*ter*. — « Per sollecitazione al pubblico risparmio deve intendersi, ai fini della applicazione dell'articolo 18, ogni pubblico annuncio di emissione; ogni acquisto o vendita mediante offerta al pubblico, ogni offerta di pubblica sottoscrizione; ogni pubblica offerta di scambio di valori mobiliari; ogni forma di collocamento porta a porta, a mezzo circolari e mezzi di comunicazione di massa in genere, nonchè ogni annuncio pubblicitario tendente ad offrire informazioni o consigli al pubblico degli investitori, concernenti valori mobiliari non ancora emessi o per i quali l'emittente o l'offerente non abbia già predisposto il prospetto informativo, fatta eccezione per quelli quotati presso le borse valori.

L'efficacia dei contratti stipulati mediante vendite a domicilio è sospesa per la durata di cinque giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione. Entro detto termine l'acquirente ha facoltà di comunicare al venditore o al suo agente, procuratore o commissario, a mezzo telegramma, il proprio recesso senza corrispettivo. Quanto disposto nel presente comma deve essere riprodotto nei contratti stessi.

Con decorrenza dall'emanazione di apposito regolamento predisposto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ed approvato dal Ministro del tesoro, la vendita a domicilio di valori mobiliari è soggetta ad autorizzazione della Commissione predetta da rilasciarsi in via generale per ciascuna società od ente richiedente.

Sono nulli i contratti stipulati in violazione di quanto prescritto nei precedenti commi ».

Art. 18-*quater*. — « Dalla data della comunicazione di cui all'articolo 18, primo comma, le società e gli enti pubblici, di cui al medesimo primo comma, sono soggetti alla disciplina di cui ai precedenti articoli 3, lettere *b*) e *c*), e 4.

La Commissione nazionale per le società e la borsa può altresì disporre che le società e gli enti di cui sopra siano assoggettati alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 ».

Le aziende e gli istituti di credito le cui azioni, o titoli similari, non sono ammesse alla negoziazione in borsa o al mercato ristretto non sono soggetti alla disciplina di cui agli articoli 3, lettere *a*), *b*) e *c*), e 4 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, anche se alla negoziazione stessa sono ammessi le obbligazioni e gli altri titoli emessi nella attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito.

Le disposizioni dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, non si applicano per il collocamento: dei valori mobiliari emessi o garantiti dallo Stato, dei titoli emessi dalle aziende e dagli istituti di credito nell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito, delle quote di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di cui agli articoli da 1 a 10 della presente legge.

Le disposizioni previste dagli articoli 18, 18-*bis*, 18-*ter* e 18-*quater* del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, non si applicano alle operazioni già in corso, salvo l'obbligo da parte della società od ente che procede all'operazione medesima, entro i quindici giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge, della comunicazione prevista dal primo comma dell'articolo 18 del citato decreto-legge, e l'osservanza per il prosieguo delle eventuali disposizioni, relative alla specifica operazione, emanate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa nel termine di cui al terzo comma del medesimo articolo 18 dello stesso decreto.

L'inosservanza delle disposizioni del precedente comma è punita a norma del quinto comma dell'articolo 18 del predetto decreto.

Art. 13.

(*Disposizioni concernenti le società fiduciarie*)

I poteri della Commissione nazionale per le società e la borsa, previsti dall'articolo 3, lettera *c*), del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, riguardanti la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, nonchè l'esecuzione di ispezioni e l'assunzione di notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci, dai revisori dei conti e dai direttori generali sono estesi alle società che controllano società con azioni quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto, o ne sono controllate. Sono estesi altresì alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e agli enti di gestione fiduciaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, limitatamente alle azioni possedute o amministrate di società quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto, nonchè alle società che controllano queste o ne sono controllate.

Art. 14.

(*Disposizioni varie*)

Le disposizioni previste dall'articolo 11 della presente legge non si applicano agli aumenti di capitale ed alle emissioni obbligazionarie che ai sensi delle leggi vigenti non sono assoggettate all'obbligo di autorizzazione preventiva.

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai titoli emessi in forza di autorizzazioni concesse dal Ministro del tesoro a norma del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510; lo stesso Ministro dispone periodiche ispezioni intese a verificare la corretta applicazione di tali autorizzazioni e revoca con proprio decreto le autorizzazioni stesse nel caso di comprovata irregolarità.

B O N A Z Z I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* B O N A Z Z I . La dichiarazione di voto del mio Gruppo sarà, nonostante il rilievo dell'argomento, molto breve. Possiamo infatti richiamarci a quanto già detto in quest'Aula in occasione del primo esame del provvedimento al quale — voglio sottolinearlo — il mio Gruppo ha dato il suo contributo.

Noi riteniamo giusto e importante il fatto che si sia giunti ad una regolamentazione di questa forma particolare di raccolta del risparmio, che deve avere essenzialmente due scopi: quello di consentire un adeguato impiego del piccolo e medio risparmio e quello di fornire alle attività produttive mezzi per investimenti. Se riconosciamo l'importanza di aver introdotto nel nostro paese una regolamentazione di questa forma di raccolta del risparmio, non ci esimiamo tuttavia dal sottolineare il carattere meramente strumentale dell'istituto che oggi introduciamo nel nostro ordinamento. Sono infondate le attese di chi spera che in questo modo si dia un contributo alla risoluzione di uno dei problemi più critici della nostra situazione, cioè quello di determinare un più abbondante afflusso di mezzi finanziari alle aziende per le attività produttive. Questo in primo luogo perchè il provvedimento che ci accingiamo ad approvare interviene quando la raccolta di fondi attraverso strumenti analoghi a questo si è già diffusa nel nostro paese abbastanza largamente e, in secondo luogo, e soprattutto, perchè l'esiguità delle risorse che affluiscono alle imprese dipende da fattori — a tutti noti e che voglio richiamare — sui quali l'introduzione di una legislazione per i fondi comuni non incide in alcun modo. Credo anzi che dobbiamo essere coscienti del fatto che da questo provvedimento, che è tale da incentivare la diffusione dei fondi comuni, possono derivare anche effetti i quali non dipendono certo dall'istituzione dei fondi stessi, ma dalla situazione negativa sulla quale intervengono. Probabilmente — lo ripeto — questo effetto è attenuato dal fatto che la raccolta in queste forme è già diffusa ed ha raggiunto livelli alti, di migliaia di miliardi, ma certamente l'introduzione di uno strumento più aggressivo, più agile per il collegamento tra il risparmiatore e le imprese accentua la concorrenza nella raccolta di risorse presso il risparmiatore, sia nei confronti della normale raccolta attraverso cui le risorse affluiscono alle aziende (borsa e banca), sia per quanto riguarda la concorrenza tra l'operatore privato e lo Stato. E, come sappiamo, è proprio questo il nodo che mortifica, che riduce la capacità e la possibilità delle imprese di approvvigionarsi, direttamente e ampiamente, di mezzi sul mercato.

Quindi nessun trionfalismo — ma mi pare che nessuno assuma un atteggiamento del genere — e nessuna particolare aspettativa. Una cosa è importante: forme di raccolta come queste, che fino ad oggi sono avvenute utilizzando strumenti giuridici impropri (l'associazione in partecipazione, la norma della legge sulle assicurazioni che consentiva di istituire le società fiduciarie e così via) sono, per la parte che riguarda i fondi mobiliari, regolate da una normativa che a noi pare sufficientemente adeguata.

Abbiamo detto, e credo sia giusto ripeterlo qui, che alcune di queste norme richiedono non certo un'interpretazione autentica, ma un chiarimento interpretativo che fughi eventuali possibilità di dubbio. Principalmente chiediamo che lo stesso Governo confermi quanto ha già dichiarato in Commissione (forse non lo può più fare se non in forme diverse da una replica in questa sede); comunque, credo che tutti possano concordare sul fatto che l'interpretazione, che lo stesso Governo ha condiviso, dell'articolo 9, che è la norma che regola il regime tributario dei fondi comuni mobiliari, va interpretata — e a me pare che non vi sia dubbio neanche dal punto di vista letterale — nel senso che questo regime fiscale si applica soltanto ed esclusivamente ai fondi comuni mobiliari.

Altre norme non richiedono una particolare ed esplicita precisazione, ma voglio ribadire che ho richiamato l'articolo 9 non

tanto perchè mi paia che ci siano dubbi, quanto perchè si tratta di norma importante.

Infine, vorrei fare pochissime considerazioni su quella parte del provvedimento che si occupa invece dei titoli atipici e dei fondi comuni immobiliari, che è la parte più discussa e discutibile della normativa che la Camera ha aggiunto al provvedimento approvato dal Senato. Sappiamo bene — ed è bene ricordarlo — che la Camera è ricorsa ad una regolamentazione diretta e non attraverso una delegazione al Governo, come noi avevamo proposto, soltanto perchè, avendo scelto, per ragioni di tattica parlamentare, cioè per giungere rapidamente all'approvazione di questo provvedimento, la sede legislativa in Commissione, non era possibile in quella sede approvare norme che delegassero al Governo l'emanazione di decreti in questa materia. Per questo, con gli articoli dall'11 in poi — se non sbaglio — la Camera ha adottato una regolamentazione provvisoria; anche nell'intenzione dei colleghi della Camera esisteva la volontà di creare una regolamentazione provvisoria dei titoli atipici e dei fondi comuni immobiliari.

Perciò, trattandosi di una regolamentazione provvisoria, noi e le altre parti abbiamo chiesto al Governo, che ha assunto un impegno in questo senso, che la regolamentazione provvisoria fosse immediatamente seguita da una regolamentazione definitiva a scadenza non troppo lontana. Infatti l'indagine conoscitiva che la Commissione finanze e tesoro del Senato ha condotto su questo tema ha messo in luce una situazione per molti aspetti allarmante e pericolosa per il risparmio e per una efficace e opportuna collocazione delle risorse finanziarie del paese. La regolamentazione provvisoria, che pure tende a garantire la trasparenza delle attività delle società che gestiscono fondi comuni immobiliari o la raccolta del risparmio attraverso titoli atipici, può essere applicata con rigore tale da impedire o far cessare iniziative che non danno sufficienti garanzie. Questa è una richiesta esplicita e non solo una raccomandazione che rivolgiamo al Governo, perchè dia direttive alla CONSOB affinchè con queste norme possa attuare la tipicizzazione dei titoli e si possa avvalere di questa facoltà per un controllo molto stringente e attento senza mortificare la fantasia dell'imprenditore.

Stiamo attenti però che in questa materia la fantasia dell'imprenditore va collocata nel giusto binario della tutela di interessi sia particolari che generali e molto rilevanti. Ci vuole quindi prima di tutto una applicazione rigorosa e cauta di queste norme per giungere alla definizione di alcuni elementi tipici che devono caratterizzare gli strumenti che si utilizzano al di fuori dei fondi comuni mobiliari, che sono completamente regolati per la raccolta del risparmio.

Una particolare attenzione — ne parlo esplicitamente senza mezzi termini anche se mi riferisco ad una sola iniziativa — va rivolta ai fondi mobiliari esteri, rispetto ai quali una situazione abilmente utilizzata ha consentito ad un imprenditore unico di operare in Italia. Non sto qui a diffondermi sul carattere particolare dei fondi mobiliari perchè sono una cosa molto diversa sia dai fondi immobiliari che dai titoli atipici che raccolgono risorse per il settore produttivo. Sono infatti strumenti che consentono soprattutto una conveniente collocazione del risparmio senza, di norma, servire ad incentivare il settore produttivo. Ciò deve comportare una maggiore severità nel controllo di questo tipo di interventi e nella tutela degli interessi del risparmiatore. È quindi molto importante che la norma che consente alla CONSOB di intervenire anche sulle iniziative attualmente in corso venga applicata con l'impegno e la tempestività richiesti dalla delicatezza della materia.

Queste sono le considerazioni che ho riassunto molto sinteticamente e che portano il nostro Gruppo a esprimere un giudizio relativamente positivo sul provvedimento nel suo complesso e quindi a dichiarare il suo voto di astensione.

V E N A N Z E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENANZETTI. Signor Presidente, signor Ministro, credo che nel momento in cui ci accingiamo a votare e quindi ad approvare questo disegno di legge dobbiamo rivolgere un ringraziamento non formale al relatore, senatore Berlanda, non tanto e non solo per la relazione ampia e puntuale, ma per l'opera svolta in tutti questi anni a favore di un provvedimento molto atteso. Dobbiamo ringraziare anche il presidente della 6ª Commissione permanente Segnana, il senatore Visentini e tutti coloro che in modo particolare da anni sono impegnati su questo problema. Dirò subito che non mi sento di assecondare eccessivi entusiasmi (la borsa non fa che riflettere la situazione di difficoltà delle imprese nell'economia nazionale), anche se questo provvedimento è un importante strumento che diamo al mercato finanziario e, dopo le lunghe vicissitudini del disegno di legge, mi sento di esprimere questo ringraziamento con molta sincerità.

Avrei voluto, signor Ministro, onorevoli colleghi, assecondare questo ringraziamento anche con il voto favorevole del Gruppo repubblicano, cosa che invece mi dispiace di non poter fare perchè a nome del Gruppo mi asterrò dal votare questo provvedimento.

Il Ministro poco fa, ripetendo un suo concetto che ha espresso recentemente in un convegno sul problema dei fondi di investimento, ha detto che il provvedimento doveva essere approvato, altrimenti sarebbe stato ritardato di molto tempo. Io mi auguro che la fiducia che diamo agli operatori sia ben riposta; mi riferisco alla parte del disegno di legge relativa all'articolo 11 e seguenti, sulla quale tornerò brevemente: quindi alla parte relativa non tanto ai fondi comuni di investimento mobiliari ma alla regolamentazione dei cosiddetti titoli atipici prevista appunto nell'ultima parte del provvedimento. Mi auguro, ripeto, che la fiducia che diamo con questo provvedimento sia ben riposta, al di là di alcune perplessità che pure il Governo aveva manifestato nell'altro ramo del Parlamento e che aveva superato per esigenze di tempo. Gli auguri ce li faremo per Pasqua; avrei preferito, più che fare gli auguri, avere delle norme che mi rendessero più tranquillo in un campo minato. Quando, a nome del Governo precedente in cui ero sottosegretario, presentai in quest'Aula quella proposta dell'articolo 11 ci furono discussioni sull'opportunità di toccare questa materia, perchè qualcuno aveva chiesto — lo stesso relatore e altri in Commissione finanze e tesoro — di mantenere separati i due aspetti, quello dei fondi mobiliari e quello degli immobiliari e comunque dei titoli atipici, quasi a significare che « chi tocca i fili muore », che chi tocca quel settore rischia di pregiudicare l'approvazione della normativa relativa ai fondi mobiliari; e quella previsione, devo riscontrarlo, fu abbastanza esatta.

Infatti, quando abbiamo introdotto quella norma che bloccava di fatto per un certo periodo o quanto meno sottoponeva ad autorizzazione l'emissione di nuovi titoli di massa da parte del Ministero del tesoro, mentre la 6ª Commissione finanze e tesoro proseguiva la sua indagine conoscitiva sui fondi immobiliari e si accingeva insieme al Governo a varare una normativa di salvaguardia transitoria, dovetti constatare nell'altro ramo del Parlamento, nel quale mi recai in veste di sottosegretario delegato a seguire questa materia, che la parte dei fondi immobiliari era quella che scottava di più e che comunque, se non avessimo fatto qualche cosa per quella materia, anche questi fondi mobiliari si sarebbero arenati. Presentammo allora, come Governo, delle ipotesi più ampie rispetto all'articolo 11 che era stato approvato dal Senato.

Su quelle ipotesi trovammo una maggioranza, perchè all'interno dei singoli Gruppi politici vi erano posizioni assai diverse e quindi non riuscimmo a condurre in porto quel provvedimento, anche perchè da alcune parti politiche questo fu collegato all'eventuale approvazione della Visentini-*bis* che a sua volta era collegata all'approvazione di un disegno di legge riguardante la estensione dei poteri della CONSOB alle fiduciarie, che a sua volta era collegata alla approvazione da parte del Parlamento di un provvedimento emesso dal Governo sul

cosiddetto *fiscal drag* per i lavoratori, intendendosi il provvedimento della Visentini-*bis* come una specie di *fiscal drag* per le aziende.

Quindi questa successione di collegamenti e di veti, per quanto riguardava la possibilità di operare in sede deliberante da parte della Commissione finanze e tesoro della Camera, è stata il motivo di fondo per il quale si è bloccato il provvedimento, dietro il quale ovviamente vi erano degli interessi contrastanti. Direi che, rispetto alla posizione di quel Governo, anche la posizione espressa successivamente dal Governo attuale negli emendamenti che ho avuto modo di conoscere, e che sono stati presentati, poteva anche avere il nostro voto favorevole, mentre l'emendamento all'articolo 11, presentato alla Camera dei deputati da due parlamentari membri della Commissione finanze e tesoro, oggi non ci trova consenzienti.

Allo stesso modo suscitano in noi molte perplessità gli articoli 12 e 13, cioè la normativa introdotta sul controllo delle società fiduciarie in un disegno di legge di natura diversa. Tra l'altro, signor Presidente e onorevole relatore, non so se questo sia possibile in base al Regolamento, senza peraltro rinviare il provvedimento all'altro ramo del Parlamento: si dovrebbe modificare il titolo di questo disegno di legge, cosa che si sarebbe già dovuta fare alla Camera dei deputati. E non è cosa di poco conto, lo sappiamo. Il titolo del disegno di legge parla ancora di istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare, mentre si dovrebbe parlare di estensione dei poteri della CONSOB al controllo delle società fiduciarie, per quanto riguarda l'emissione di valori mobiliari. Se fosse possibile, senza che ciò costituisca motivo di rinvio all'altro ramo del Parlamento, sarebbe necessario modificare il titolo. Credo che ciò sarebbe opportuno, come sarebbe stato opportuno correggere l'errore nel quale è incorsa la Commissione finanze e tesoro della Camera, riconosciuto dal rappresentante del Governo. Probabilmente in sede di relazione anche il relatore, riprendendo il testo dell'articolo 11, è incorso nello stesso errore. Quindi mi permetto qui — per quel che vale — di chiarirlo, per la parte in cui ci si riferisce al « decreto » emesso dalla Banca d'Italia. Ma credo che anche il relatore continui a insistere sul « decreto motivato » e questo è un aspetto che indubbiamente nell'interpretazione sarà superato, poichè certamente la Banca d'Italia non emette decreti; ma così è scritto.

Quindi, quanto meno nella relazione, o comunque nel mio intervento, credo sia opportuno chiarire che si tratterà, evidentemente, di un provvedimento, perchè credo che nessuno voglia, da una parte, porre la Banca d'Italia nell'ambito dell'amministrazione pubblica dello Stato nè, dall'altra, prestarsi ad eventuali ricorsi perchè la Banca d'Italia non opera mediante decreti nello stabilire se i titoli emessi siano coerenti al complesso dei flussi monetari che la Banca d'Italia stessa deve garantire nel corso dell'anno.

Queste, come ripeto, sono osservazioni incidentali rispetto al provvedimento in generale. Abbiamo qualche perplessità anche sulla nuova formulazione dell'articolo 1. Un silenzio-assenso in questa materia ci trova, in linea di massima, consenzienti. Tuttavia ritengo che il periodo concesso di 90 giorni sia estremamente limitato, tanto è vero che nella direttiva della Comunità europea si parla di sei mesi e di altri sei mesi nel caso in cui si debbano chiedere eventuali ulteriori informazioni e notizie. Cioè, di fatto, nella direttiva della Comunità europea si stabilisce il silenzio-assenso che scatta però ad un anno di distanza dal momento in cui è stata presentata la domanda.

Quindi i 90 giorni, francamente, mi sembrano estremamente limitati, tenendo conto delle procedure necessarie e tenendo conto che la competenza dell'iniziativa non è più della Banca d'Italia — come era stabilito nel testo varato dal Senato — ma del Ministero del tesoro, sentita la Banca d'Italia. Ciò ritarda anche l'*iter* del provvedimento stesso che dovrà essere emesso dal Ministero del tesoro.

Ma poichè si è scelta la strada, da parte della Commissione finanze e tesoro del Senato, di non apportare modifiche anche laddove, sulla base di alcuni interventi che si sono avuti nel corso del dibattito presso la stessa Commissione, era emersa forse

la necessità di chiarimenti — senza con questo voler arrivare ad un braccio di ferro con l'altro ramo del Parlamento — sulla questione della tipicizzazione di titoli, sulla necessità di controlli più pregnanti da parte della Banca d'Italia, sul problema delle società fiduciarie, noi avremmo inserito volentieri, in quell'articolo 13 che riguarda l'estensione dei poteri della CONSOB a tali società e che riprende, ripeto, integralmente un articolo di un disegno di legge presentato nell'altro ramo del Parlamento, anche la parte che avevamo immesso sulle società fiduciarie. Ciò avrebbe consentito ad alcuni settori e ad alcune aziende un comportamento differenziato. Ma una volta che si è scelto il principio di non dover modificare il provvedimento, perchè altrimenti chissà che cosa può accadere nell'altro ramo del Parlamento, evidentemente queste critiche, queste osservazioni, queste necessità di chiarimenti, queste puntualizzazioni per la definizione migliore dei testi sono diventate praticamente inutili. Ed è per questo motivo, signor Presidente, onorevoli colleghi, che annunzio appunto voto di astensione, in modo particolare un'astensione, che ho già espresso in Commissione in sede redigente, sugli articoli 1, 12 e 13 e un voto contrario sull'articolo 11. Noi siamo un po' meno tranquilli rispetto alla tranquillità espressa oggi anche dall'onorevole Ministro. Ci auguriamo anche in questo caso di sbagliare e che quindi queste nostre preoccupazioni siano eccessive. Comunque in uno spirito di collaborazione invitiamo il Governo, il Ministro del tesoro e ovviamente gli organi della Banca d'Italia (forse non ce ne è bisogno, ma sento il dovere di farlo) ad avere una particolare attenzione. E non dubitiamo che questo sarà fatto anche da parte del Ministero del tesoro.

A N D E R L I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N D E R L I N I . Credo, signor Presidente, onorevoli colleghi, di essere tra i pochi parlamentari che nel corso degli ultimi venti anni hanno potuto seguire da vicino l'*iter* di una legge sui fondi comuni di investimento. L'idea di un intervento legislativo in questa materia risale infatti al 1963. A quell'epoca io facevo parte della maggioranza ed ero presente nel Governo presieduto (*Interruzione del senatore Lepre*) dall'onorevole Moro che appunto ebbe vita tra il novembre-dicembre 1962 e il giugno 1963: 20 anni fa e 20 anni sono molti perchè si arrivi a decidere su un testo legislativo, troppi. In realtà il nostro paese è in grave ritardo su molti altri paesi dell'Europa occidentale; manchiamo di un canale, uno dei tanti possibili, capace di convogliare verso investimenti produttivi una parte del risparmio degli italiani. E siamo — io mi auguro — all'ultimo atto. È molto probabile che fra meno di un'ora il Senato abbia dato la sua definitiva approvazione a questo provvedimento. Lo abbiamo elaborato assieme nell'ambito della 6ª Commissione di questo ramo del Parlamento e anche io voglio dare atto al collega Berlanda di aver messo grande impegno nel portare avanti l'iniziativa e di aver evitato ogni forma di risparmio di intelligenza e di volontà costruttiva. Cosicchè il testo nel suo insieme, per la parte che riguarda i fondi comuni di investimento mobiliare, non trova da parte mia obiezioni. E io, fino all'articolo 10 del testo, salvo qualche questione marginale come quella che ha sollevato il collega Venanzetti sull'articolo 1, non ho difficoltà a dire che voto a favore, convinto che questa è una buona legge, non l'ottima delle leggi possibili, perchè tra l'altro l'ottimo è spesso nemico del bene, ma una buona legge all'altezza della legislazione vigente in materia negli altri paesi della Comunità.

Le difficoltà — ecco la ragione per la quale il mio voto non è pienamente favorevole — vengono dall'articolo 11 e dall'articolo 12 nella loro attuale formulazione. Si tratta del fatto che negli ultimi anni in Italia un gruppo di banchieri di assalto si è messo a lavorare in maniera più o meno spericolata nel settore dei fondi cosiddetti immobiliari o meglio sarebbe forse usare la locuzione dei certificati atipici, dei fondi

atipici. La 6ª Commissione del Senato ha il merito di avere iniziato un esame su tale questione piuttosto delicata. Si tratta di alcune centinaia di miliardi che vengono manovrati da reti di vendita piuttosto aggressive (non faccio i nomi perchè sono arcinoti) che probabilmente corrono qualche rischio vista la spregiudicatezza con la quale alcuni di questi finanzieri si comportano e la nessuna garanzia che finora è data. In un paese che ha un tasso di inflazione elevato come il nostro, il risparmiatore medio spesso viene tentato ad andare alla ricerca di forme di investimento che gli diano il massimo di garanzia; se una rete spregiudicata di vendita si presenta con dei certificati atipici che vengono offerti come lo equivalente di beni materiali (costruzioni, per esempio: « carta e mattoni » come è stato detto), è probabile che ci siano sotto la pressione della vendita porta a porta molti risparmiatori disposti ad aprire una parte di credito nei confronti di questi nuovi collocatori di titoli.

Si sa che l'esperienza di questi fondi atipici fuori d'Italia ha avuto in alcuni casi esiti pesantemente negativi: per esempio, negli Stati Uniti d'America. In altri paesi dove questa materia è stata in qualche modo regolata dagli interventi legislativi le cose non sono andate meglio. C'è il rischio da noi che se si continua su questa strada ci si trovi di fronte a due fenomeni ambedue negativi: il risparmiatore non sarebbe sufficientemente tutelato (questo è un obbligo costituzionale) e si avrebbe la possibilità che fette notevoli del risparmio nazionale vengano convogliate verso obiettivi o investimenti non riferibili ad un quadro generale di programmazione seria, non riferibili alle esigenze generali dello sviluppo dell'economia del paese. Per ovviare a questa difficoltà la 6ª Commissione del Senato formulò un articolo, l'articolo 11, che era una sorta di catenaccio: praticamente delegava al Governo poteri sufficienti per bloccare l'attività di questi banchieri d'assalto creando con ciò la premessa di una legislazione da fare in materia. Se fosse rimasta quella norma il Senato e la Camera avrebbero dovuto, nel giro di qualche mese, approntare un testo legislativo che disciplinasse in maniera completa l'intera, scabrosa, difficile e anche contraddittoria materia. Quando però l'originario articolo 11 è arrivato nell'altro ramo del Parlamento ci si è trovati in una situazione un poco singolare; perchè, assegnato il provvedimento in sede legislativa alla Commissione finanze e tesoro di quel ramo del Parlamento, non poteva in quella sede essere approvato un articolo che conteneva una delega al Governo; del resto nemmeno il Senato può, quando una Commissione opera in sede deliberante, approvare testi che contengano deleghe legislative al Governo. È un preciso dettato costituzionale che non può essere superato in nessun caso.

I colleghi della Camera cosa hanno fatto? Hanno cancellato il nostro articolo 11 e lo hanno sostituito con due lunghi articoli, gli attuali 11 e 12, che costituiscono il tentativo di dare una prima sistemazione alla questione dei certificati atipici. È una sistemazione adeguata? Secondo me no, perchè l'obiettivo che qui si persegue è quello della trasparenza, ma mancano gli strumenti del controllo. Alcuni di questi articoli sono stati redatti con il contributo fattivo di due colleghi come l'onorevole Spaventa e l'onorevole Minervini, con i quali spesso mi sento in sintonia sia sul piano politico che su quello dell'azione legislativa in materie come questa, e riconosco che uno sforzo notevole è stato compiuto per acquisire l'elemento trasparenza. Più in là non si è riusciti ad andare, molto probabilmente perchè la stessa maggioranza non lo ha voluto. Così è stato approvato un testo che non mi sento di condividere. C'è qualche paura che si riferisce alla pericolosa pratica della vendita porta a porta, per cui si stabilisce che dal momento in cui il contratto viene firmato decorrono cinque giorni entro i quali il cliente può ritirare la sua offerta senza danno alcuno. Questa è una norma saggia, suggerita del resto dall'esperienza che si ha in questo campo in tutti i paesi della Comunità, ma, ripeto, l'insieme delle prescrizioni contenute negli articoli 11 e 12 non è, a mio giudizio, adeguato e sufficiente per disciplinare seriamente una materia assai

complessa, pericolosa e rischiosa per la ragione che ho esposto.

Allora, signor Presidente, complessivamente qual'è l'atteggiamento che ho adottato? A mio giudizio è prevalente, nel mio stato d'animo per lo meno, la considerazione positiva che faccio a favore dei primi dieci articoli.

Vedere approvare, finalmente, dopo venti anni, un testo che nella prima parte riflette molte delle idee che avevo nel 1963, e che mi permisi di stendere in testi e proposte legislative, senza il mio voto favorevole mi spiacerebbe, anche se mantengo inalterate e complete tutte le riserve, di cui ho avuto modo di parlare, relative agli articoli 11 e 12.

Mi auguro che il collega Berlanda, così solerte ed esperto in materia, voglia assumere un'iniziativa, insieme ai membri della 6ª Commissione, per correggere quei due errori materiali che sono presenti nell'articolo e nel testo. Spero che si intervenga per rettificare, dato che la storia di questo « decreto motivato » della Banca d'Italia ci fa pensare come talvolta i colleghi dell'altro ramo del Parlamento legiferino con la testa nel sacco in quanto non esiste un « decreto motivato » della Banca d'Italia. Per portare a compimento il lavoro già cominciato nella 6ª Commissione relativo ai certificati atipici, cioè per completare quello che i colleghi dell'altro ramo del Parlamento hanno appena iniziato, vorrei che il collega Berlanda, non dico per generosità ma per il riconoscimento del lavoro compiuto, possa darci nella replica la notizia che è disponibile a rifare con noi questo lavoro che tende a mettere a punto l'insieme della legislazione in una materia così importante per il nostro sistema finanziario e produttivo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

R A S T R E L L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* R A S T R E L L I . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la posizione del Gruppo dei senatori del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, in relazione alla legge regolatrice dei fondi comuni di investimento mobiliare, non può prescindere da due considerazioni di fondo.

La prima è che la legge si appresta ad essere approvata in via definitiva da questo ramo del Parlamento dopo almeno dieci anni di ricorrenti ed alterne discussioni sulla materia, talchè anche in questa occasione c'è da rilevare l'incapacità del sistema ad individuare tempestivamente le realtà emergenti nella società civile, realtà rappresentate dalla richiesta che ha spinto e spinge i risparmiatori a trovare nuovi impieghi di produzione dei loro risparmi rispetto alle forme tradizionali e che, in assenza di una normativa legislativa italiana, ha fatto negli ultimi dieci anni la fortuna dei fondi esteri autorizzati e gestiti in Italia.

La seconda considerazione è che il processo di proliferazione di nuovi strumenti nel mercato finanziario sta a significare la stanchezza, in cui è implicita la sfiducia, del mercato rispetto alle forme tradizionali di raccolta costituite dall'emissione di titoli di Stato e dal sistema della intermediazione bancaria: nella psicologia dei risparmiatori, unica categoria dove ancora può riscontrarsi un processo di economia reddituale che consente processi di accumulazione, è invalsa l'intuizione che più che nell'alto tasso d'interesse la protezione del denaro può essere trovata in partecipazioni mobiliari, in fondi immobiliari, in titoli anche non tipici che, per l'oggetto degli investimenti e per la capacità manageriale dei gestori, costituiscano un ancoraggio più valido nella difesa del risparmio e, in definitiva, dell'economia familiare.

Da queste considerazioni scaturisce la necessità inderogabile, che come Gruppo politico abbiamo sempre sostenuto, di regolamentare con legge tendenze razionali e positive che già si sono sviluppate notevolmente, ancorchè ai più prudenti ed ai tradizionali consulenti del risparmio potesse apparire non ancora maturo o maturato il concetto di partecipazione e perciò non sufficientemente sentita l'opportunità che il riparmio parcellare utilizzasse sistemi non tipici, con caratteristiche particolari di rischio,

ancorchè ripartito, e di investimenti finalizzati alla massima redditività con difesa dell'erosione monetaria.

La realtà evidente invece induce a considerare la legge come positivo canale per la correzione strutturale del nostro mercato finanziario. Abbandonato il mito del deposito bancario, frutto di pigrizia mentale e di incapacità operativa, tipico esempio del parassitismo finanziario, lasciato al settore del risparmio tradizionale, prudente e conformista, l'onere di assistere e di finanziare il debito pubblico, l'ulteriore offerta, ancorchè controllata, all'impiego del risparmio rende concreta la possibilità di intervento del risparmiatore a finanziare l'impresa, offrendo a quelle più redditive e più salde, nel rapporto produzione-ricavi, capitali a migliori condizioni rispetto all'indebitamento bancario.

Ulteriore vantaggio che la legge comporta è l'incentivazione del settore borsistico, in Italia per oltre venti anni ampiamente penalizzato rispetto all'estero, per cui dalla legge in esame può preventivamente presumersi un duplice risultato estremamente positivo: la funzione di orientamento del risparmio verso l'investimento in settori produttivi ed un fattore stabilizzante ed evolutivo del mercato borsistico.

Queste considerazioni preliminari ed il fatto politico che per la prima volta si ponesse mano in sede legislativa a provvedimenti intesi — direttamente ed indirettamente — ad agevolare il processo di libero finanziamento di attività produttive svincolate dalla logica dell'assistenzialismo e del paralizzante protezionismo di Stato avrebbero potuto indurci ad esprimere un voto di esplicito consenso alla legge, che avremmo ritenuto doveroso anche per premiare lo sforzo di approfondimento della materia così come si è svolto nella Commissione finanze e tesoro del Senato, attraverso una completa indagine conoscitiva e di raffronto, che ha trovato nella relazione scritta del senatore Berlanda, in prima lettura della legge qui a palazzo Madama, un esempio limpido, puntuale e mirabile, anche perchè inconsueto, di tecnica legislativa.

Molto meno invece ci hanno convinto le modificazioni apportate, rispetto al testo già approvato il 13 maggio dell'anno scorso al Senato, dalla Camera dei deputati, modificazioni che, se non hanno alterato il complessivo disegno legislativo, hanno però inciso, negativamente a nostra avviso, sull'organicità del complesso delle norme, arrivando a stravolgimenti formali e sostanziali di princìpi giuridici di base ed innovando competenze e funzioni nell'ambito delle strutture organizzative dello Stato. Si pensi, ad esempio, all'assurdo dell'autorizzazione preliminare (articolo 1), da acquisirsi mediante l'istituto del silenzio-assenso da parte del Ministero del tesoro, o alla facoltà, riconosciuto *ex lege* alla Banca d'Italia, di emettere un « decreto motivato » per la disciplina dei valori mobiliari, per poter concludere in coscienza, pensando a questi esempi, e quindi senza rivendicazionismi privi di significato, che la materia avrebbe potuto e dovuto formare oggetto di controdeduzioni all'altra Camera, per ristabilire il princìpio dell'efficienza e correttezza del processo legislativo, troppo spesso condizionato e perciò pregiudicato dalle difficoltà operative dell'altro ramo del Parlamento.

Sono questi i motivi, preliminari ma connessi con l'altro principio di un'auspicata maggiore difesa del risparmiatore rispetto a possibili distorsioni del delicato strumento di intermediazione fra impresa e privato, per i quali, salutando favorevolmente l'ingresso nel nostro sistema giuridico di una valvola incentivante estremamente positiva, esprimiamo sulla legge un meditato voto di astensione che, al di là del valore tecnico, vuole assumere un preciso significato politico: è la presa d'atto, anche da parte della opposizione, che cominciano ad imporsi, contro il sistema dell'economia assistita e parassitaria, le linee di tendenza per restituire ai comparti dell'economia, della produzione, del capitale e del risparmio sfere di libera agibilità, in linea con i tempi e soprattutto con le nostre impostazioni culturali e politiche. È la presa d'atto che anche se per minimi segni — e questa legge è solo un piccolo segno — ci si avvia al superamento del dirigismo economico per ritro-

vare forme più articolate, più valide perchè più libere, di intervento e di sostegno finanziario all'economia del nostro paese.

Sono questi i motivi per i quali, signor Presidente, signor Ministro, il Gruppo dei senatori del Movimento sociale italiano esprimerà un voto di astensione.

S C E V A R O L L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C E V A R O L L I . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, l'introduzione di una disciplina organica per l'istituzione e per il funzionamento dei fondi comuni di investimento mobiliare risponde ad un'esigenza lungamente e vivamente avvertita da parte dei risparmiatori, delle imprese, degli operatori del mercato finanziario, esigenza che il nostro relatore — che io ringrazio — ha avuto modo di chiarire e di sottolineare a più riprese grazie all'ottimo lavoro da lui svolto.

Le ragioni di fondo che motivarono il nostro giudizio positivo in prima lettura sul testo del disegno di legge, risultato da un lungo lavoro d'esame e di confronto, possono essere ribadite nell'esaminare il testo emendato resoci dall'altro ramo del Parlamento. Tali emendamenti, opportuni nella sostanza, non sconvolgono l'impianto della disciplina così come era uscito dall'elaborazione del Senato, ma si limitano nei fatti a precisarne utilmente alcuni aspetti.

La necessità di creare nel nostro paese, sul modello di esperienze già lungamente collaudate in altri contesti economici più evoluti, forme di investimento mobiliare nuove, capaci cioè di soddisfare sia le esigenze emergenti di larghissime fasce di risparmiatori medi e piccoli, sia il crescente fabbisogno finanziario dei programmi delle imprese, era già chiaramente avvertita agli inizi degli anni '60. L'istituzione dei fondi comuni di investimento, con il progetto di riforma della società per azioni e della borsa, era parte di una più ampia iniziativa di rammodernamento della struttura del mercato di capitali la quale risulta del tutto inadeguata rispetto all'evoluzione del sistema economico. Non è peraltro esagerato ritenere tale programma di riforme attuato in forma parziale, non contestuale, per difficoltà gravi di vario genere che non occorrerà richiamare, come parte integrante di un più ampio progetto di democrazia industriale.

L'ampliamento del mercato mobiliare, con l'ingresso di nuove fasce di risparmiatori, richiede infatti la capacità delle imprese di dimostrare con la chiarezza dei bilanci la credibilità dei programmi, la capacità di realizzare profitti con continuità, un confronto diretto con l'opinione pubblica e con il mercato. La trasparenza che i risparmiatori richiederanno alle imprese non è cosa diversa da quanto richiedono i lavoratori dipendenti per avere garanzie del loro posto di lavoro o i programmatori pubblici per poter impostare con credibilità la loro azione. La democrazia industriale è anche un fatto di circolazione di informazioni tra imprese, opinione pubblica, amministrazione, lavoratori, risparmiatori, in quanto anche un moderno mercato dei capitali si basa sulla correttezza e l'ampiezza dell'informazione e sulla efficacia dei controlli.

Molte difficoltà di ordine economico, sociale e politico hanno per lunghi anni ostacolato il progetto di rammodernare le strutture del nostro sistema industriale. Sarebbe tuttavia sbagliato sottovalutare i segni di una importante evoluzione. La crisi economica, la trasformazione dei modelli culturali, l'evoluzione tecnologica vanno imponendo l'abbandono di visioni statiche, conservatrici, corporative o neocorporative inaccettabili in un mondo percorso da continui fermenti.

I segni di questa nuova capacità reattiva sono sotto gli occhi di tutti: basterà ricordare sul piano sociale il recente accordo sulla scala mobile o la diffusa preoccupazione rispetto a processi patologici di assistenzialismo, sul piano delle tecnologie gli ampi processi che investono i più disparati apparati produttivi, delle grandi come delle piccole imprese, sul piano del sistema finanziario la vitalità di una istituzione, la Borsa, che molti davano per morta, la diffu-

sione tra le pieghe degli ordinamenti vigenti di nuove forme di raccolta del risparmio che stabiliscono un rapporto diretto con le attività produttive, aggirando l'intermediazione bancaria e vincendo la concorrenza tutt'altro che debole del Tesoro.

La normativa sui fondi comuni viene introdotta con un ritardo di 20 anni. Tale spiacevole realtà può trovare solo in parte giustificazione in considerazioni di carattere tecnico-giuridico (la estraneità dell'esperienza del *trust* rispetto alla nostra tradizione giuridica) o di carattere economico (la successione di fasi di stagnazione) che non hanno certamente fornito stimoli positivi all'allargamento del mercato finanziario.

Tuttavia l'approvazione della normativa sui fondi nella situazione attuale rappresenta un convinto atto di fiducia circa la maturità di un sistema economico che non si fa illusioni circa le possibilità di una ripresa produttiva, ma che non ripiega comunque in atteggiamenti passivi o di chiusura.

È dunque lecito un cauto ottimismo circa la concreta capacità dei nuovi fondi di smuovere il mercato finanziario, immettendo nuove e più economiche disponibilità di capitali. Se negli anni '60 il progetto di introdurre i fondi comuni configurava un'ipotesi di ingegneria finanziaria che il sistema economico dimostrò di non comprendere (non a caso una lunga serie di progetti è naufragata negli anni passati), l'istituzione dei fondi oggi non si propone di stimolare meccanicamente un mercato intorpidito, semmai di disciplinare un processo già ben visibile. Certamente nel breve periodo, in una fase di sperimentazione, affioreranno complessi problemi attuativi, che sarà compito del Tesoro, della Banca d'Italia, della CONSOB registrare con cura.

Nel medio periodo i risultati potranno essere più tangibili. Le imprese saranno indotte a chiedere la quotazione in Borsa, assumendo quindi una struttura più trasparente e moderna. I risparmiatori, alla ricerca sempre più ardua di beni rifugio, potranno trovare nei fondi una soluzione sicura ed un nuovo stimolo della loro propensione al risparmio.

Onorevoli colleghi, sono dunque molteplici le ragioni del voto positivo del Gruppo socialista. L'istituzione dei fondi, per essere feconda di risultati, richiede tuttavia un impegno coerente su piani diversi, dalla politica di tesoreria alla politica industriale, dalla politica sociale a quella fiscale. I socialisti sono fortemente impegnati in questa direzione, ma l'obiettivo di una democrazia industriale, che consenta al nostro paese di sostenere il confronto internazionale, comporta l'impegno solidale di uno schieramento ampio che già abbiamo potuto verificare in occasione dell'esame del presente disegno di legge.

S E G N A N A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S E G N A N A . Signor Presidente, onorevoli senatori, credo che l'avverbio « finalmente » dica ancora poco per il voto che stiamo per dare a questo provvedimento.

Da più di venti anni, come già si è detto, si parla della necessità di istituire e di regolamentare nel nostro paese, al pari di quanto esiste nel mondo occidentale, i fondi comuni di investimento.

In Parlamento si iniziò a parlare del problema negli anni 1963-1964. Nell'autunno del 1968 era stato presentato al Senato il primo disegno di legge per iniziativa dei senatori Belotti, Coleoni e Segnana. Ad esso era seguìto il disegno di legge del Governo, approvato dal Senato nei primi mesi del 1970, rimasto da esaminare presso la Camera dei deputati e decaduto alla fine della legislatura.

Il tema era stato ripreso al Senato, per iniziativa del Gruppo democratico cristiano, nella successiva legislatura, la VI, con alcuni disegni di legge, fra cui è da citare il più significativo, che porta il n. 2435, di iniziativa dei senatori De Ponti, Segnana, De Vito e Ricci, che riguardava non solo i fondi di investimento mobiliari, ma anche quelli immobiliari.

Sempre nella VI legislatura, si avviava l'indagine conoscitiva sulle borse valori che veniva poi ripresa e conclusa nella VII legislatura. I fondi comuni di investimento furono considerati anche dagli esperti intervenuti in tale indagine come uno strumento di importanza rilevante per stimolare l'investimento in titoli e per avvicinare il risparmiatore ai capitali di rischio, offrendo maggiori disponibilità ai settori produttivi troppo appesantiti dal ricorso al credito.

Finalmente, in questa VIII legislatura, a seguito di iniziative del Governo e del nostro Gruppo, il problema sta per avere una soluzione.

Esprimo in questo momento viva soddisfazione per il risultato che si raggiunge e rivolgo, a nome del Gruppo e mio personale, un ringraziamento a quanti vi hanno contribuito, in particolare al senatore Berlanda, relatore del provvedimento e coordinatore dell'indagine conoscitiva sui fondi immobiliari e sui titoli atipici, la quale ha pure originato risultati concreti che sono visibili in alcune norme contenute in questo disegno di legge.

Mi sia pure consentito di ricordare con riconoscenza gli ex senatori Belotti, Spagnolli e De Ponti che si occuparono più di tanti altri della materia con competenza e con passione.

Onorevoli colleghi, su questo argomento abbiamo discusso ampiamente durante l'esame in prima lettura del disegno di legge. Mi parrebbe assurdo ed inutile ripetere in questa occasione argomentazioni, osservazioni e giudizi che sono già stati espressi.

Le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato sono originate soprattutto dalla preoccupazione della trasparenza e della tutela del risparmiatore.

Concordo quindi con le valutazioni espresse su tali modifiche dal senatore Berlanda, in particolare per le norme che disciplinano i titoli atipici. Taluno potrà ritenerle insufficienti; a me pare che in linea generale corrispondano alle esigenze emerse dall'indagine conoscitiva condotta dalla Commissione finanze e tesoro sui fondi immobiliari e sui titoli atipici.

Circa i fondi comuni di investimento mobiliare, noi confermiamo senza eccessivi ottimismi la fiducia verso uno strumento che in molti paesi ha dato risultati positivi, accrescendo le disponibilità finanziarie e stimolando il risparmiatore a partecipare, con ridotti margini di rischio, all'attività produttiva.

Ribadiamo, però, alcune esigenze circa la gestione dei fondi. Innanzitutto vi deve essere chiarezza nelle gestioni, professionalità e competenza dei gestori, serietà e severità dei controlli, garanzia di sufficiente liquidità per il pronto rimborso delle quote, trasparenza ed informazioni ampie e frequenti ai risparmiatori.

Onorevoli colleghi, un passo importante si compie attraverso il nostro voto, anche se rimangono ancora aperti in questa materia due problemi: quello della disciplina dei fondi comuni immobiliari, per la quale abbiamo presentato — come primo firmatario il senatore Berlanda — il disegno di legge n. 2124 e l'altro che riguarda l'istituzione di fondi di investimento del risparmio dei lavoratori, formulata nel disegno di legge n. 1633, di iniziativa del senatore Romei e di altri colleghi del nostro Gruppo. Mi auguro che anche per questi due progetti si trovi lo spazio per il loro esame e soprattutto la disponibilità per la loro approvazione.

Salutando con soddisfazione il traguardo che oggi finalmente si raggiunge e registrando con altrettanta soddisfazione la conversione dei Gruppi politici che nel 1970 votarono contro il disegno di legge che avrebbe dovuto istituire i fondi comuni di investimento, dichiaro il voto favorevole della Democrazia cristiana. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

**Discussione del disegno di legge:**

**« Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle società per azioni ed alle cooperative, nonchè disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari » (389-1427-1635-B)** (*Testo risultante dall'unificazione di disegni di legge d'inizativa dei senatori Malagodi e Fassino, Visentini e di un disegno di legge d'iniziativa governativa*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle società per azioni ed alle cooperative, nonchè disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari », risultante dall'unificazione di disegni di legge d'iniziativa dei senatori Malagodi e Fassino, Visentini e di un disegno di legge d'iniziativa governativa, già approvato dal Senato nella seduta del 25 febbraio 1982 e modificato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

A N D E R L I N I . Domando di parlare per una questione sospensiva.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N D E R L I N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, si tratta di una questione che è stata già sollevata nella 6ª Commissione permanente di questo ramo del Parlamento e che ha lasciato un segno piuttosto evidente anche nell'ottima relazione che il collega Visentini ha presentato oggi all'Assemblea.

Il disegno di legge al nostro esame — come è noto — prevede una serie di sgravi fiscali a favore delle imprese ed un'altra serie relativa all'ILOR per le imprese che si trovino in particolari condizioni. Il fatto singolare è che mentre per ciò che riguarda gli sgravi ILOR il disegno di legge stesso contiene una chiara quantificazione delle minori entrate che si vengono a verificare e stabilisce anche quale debba essere il capitolo del bilancio dello Stato dal quale prelevare i 400 miliardi, per ciò che riguarda, invece, l'IRPEG — e qualcuno sostiene anche l'IRPEF — nulla è praticamente previsto dal testo.

Il collega Carollo, che ha steso il parere per la 5ª Commissione permanente, competente a decidere sulle questioni di copertura, conclude con questa frase: « . . . pertanto questa Commissione propone che sia quantificata la stima di minori entrate IRPEG e sia indicato espressamente il capitolo 6820 dello stato di previsione del Ministero del tesoro a copertura di essa ». Questa è una formulazione che personalmente mi permetterei di definire perentoria.

Forse il collega Carollo ce ne darà adesso l'interpretazione. Capita spesso che il collega Carollo dia in Aula delle interpretazioni dei suoi testi scritti, secondo me non sempre conformi al testo a stampa che c'è stato consegnato. Ma comunque lo sentiremo. Mentre dunque per l'ILOR è chiaramente identificato il capitolo da cui prelevare i 400 miliardi di minore entrata, per l'IRPEG niente risulta dal testo. L'argomento che si è addotto a giustificazione di questo fatto è il seguente. All'articolo 5 del testo originario, quello che il Senato ha approvato in prima lettura, si stabiliva che la rivalutazione poteva essere eseguita nei bilanci o rendiconti e negli inventari relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della legge o all'esercizio successivo; cosicchè, entrando in vigore la legge nel 1983, solo alla fine dell'esercizio 1983 essa poteva trovare applicazione. E siccome i bilanci si approvano nei mesi successivi dell'anno seguente, è chiaro che per il 1983, se fosse rimasto questo testo, non c'era ragione (stando alla discutibile prassi instaurata) di ri-

correre a coperture, non c'era ragione di stabilire come si coprivano le minori entrate derivanti dall'applicazione della legge. Ma la Camera ha modificato profondamente l'articolo 5, nel senso che ha stabilito che la rivalutazione può essere eseguita nel primo bilancio o rendiconto approvato dopo l'entrata in vigore della presente legge o nel successivo, stabilendo poi che le società che hanno chiuso l'esercizio il 31 dicembre, indipendentemente da quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice penale, possono approvare il bilancio entro il 30 giugno 1983; cosicchè, se la legge entra in vigore, come è presumibile, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, le società hanno tutto il tempo, di qui al 30 giugno, per poter usufruire degli sgravi fiscali relativi all'applicazione di questo e degli altri articoli della legge. E allora diventa imperativo tentare una quantificazione delle minori entrate e, seguendo la prescrizione che ci viene dalla 5ª Commissione di questo ramo del Parlamento, procedere ad una modifica del sistema di copertura facendo riferimento, come propone il collega Carollo, al capitolo 6820 del bilancio di previsione.

Se non c'è questa copertura, onorevole Presidente, io credo che noi contravveniamo in maniera patente all'articolo 81 della Costituzione, che prescrive che ad ogni maggiore onere o minore entrata si deve far fronte con appositi stanziamenti. Dirò di più: a mio giudizio, dopo il messaggio con il quale il Presidente della Repubblica ha recentemente rinviato una delle leggi approvate dai due rami del Parlamento perchè mancante di copertura, se noi non compiamo questo doveroso atto di stabilire qual è la copertura da dare per l'applicazione per il 1983 di questa legge non solo veniamo meno ad uno dei nostri doveri di parlamentari che vogliono rispettare il dettato, lo spirito e la forma della Costituzione, ma mettiamo anche a repentaglio la legge nel senso che si può pensare che il Capo dello Stato nella sua saggezza decida di rinviare il testo all'esame dei due rami del Parlamento, perchè questo sarebbe pienamente conforme agli indirizzi che anche recentemente il Capo dello Stato ha avuto modo di esprimere.

È per questa ragione, signor Presidente, che io pongo una questione sospensiva per il rinvio in Commissione di questo disegno di legge affinchè la Commissione possa procedere alla formulazione di un articolo di copertura finanziaria. Se non si vuole perdere tempo perchè si ritiene che il provvedimento abbia carattere di urgenza, formuli subito il Ministro un articolo aggiuntivo di copertura della legge, in ossequio ad una corretta interpretazione dell'articolo 81 della nostra Carta costituzionale.

F O R T E , *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T E , *ministro delle finanze*. Prima di tutto evidentemente non esiste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'obbligo di copertura di una minore entrata che non è ancora acquisita al bilancio perchè esso dice all'ultimo comma: « Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte »; ciò riguarda le leggi successive all'approvazione del bilancio. A parte questa questione, importante dal punto di vista giuridico, per quanto riguarda la presunta perdita di gettito che si riferisce a questo provvedimento giustamente il relatore dice che non è quantificabile, nel senso che le stime sono estremamente difficili. Abbiamo fatto una nostra stima la quale porta come conseguenza a ritenere che non vi è perdita di gettito. Brevissimamente la espongo. L'eventuale perdita di gettito si riferisce evidentemente ai maggiori ammortamenti che sono conseguenti ad eventuali rivalutazioni, perchè le rivalutazioni come tali è da presumere che non si sarebbero compiute se non ci fosse stata questa legge. Quindi si avrebbe una perdita di gettito non già rispetto alla situazione a legislazione invariata, cioè rispetto alla situazione senza questa nuova legge, ma rispetto ad un'altra situazione con una diversa legge.

Dunque la perdita deve essere calcolata in ordine agli ammortamenti. Poichè gli ammortamenti attuali, secondo i nostri dati, per gli anni successivi al 1977, sono 420 miliardi e poichè il coefficiente medio ponderato massimo di rivalutazione è del 36 per cento, risultano 150 miliardi di maggiori ammortamenti; assumendo che un terzo di questi non vengano effettuati perchè vi è distribuzione di capitale o perchè non vi è capienza o perchè le imprese non sono interessate alla rivalutazione, abbiamo 100 miliardi di maggiori ammortamenti; assumendo che le rivalutazioni siano fatte in due anni perchè le imprese hanno già chiuso i bilanci (come la Banca popolare di Sondrio che non ha fatto le rivalutazioni) o non sono interessate quest'anno, otteniamo 50 miliardi in quest'anno sui quali l'aliquota del 30 per cento dà luogo a 15 miliardi. Un poco più si ricava per le rivalutazioni di ammortamenti relativi a beni del 1977 e di anni anteriori.

D'altra parte esiste un articolo nuovo che comporta un maggiore gettito, anche questo opinabilissimo. Qui non ci siamo nemmeno avventurati a fare una stima perchè francamente sarebbe difficilissimo. Si tratta della norma secondo cui è possibile per le imprese effettuare delle rivalutazioni delle rimanenze, mediante un nuovo metodo. Tali rivalutazioni, con il nuovo metodo, danno luogo ad una tassazione in cinque anni di cui la prima nel primo anno. Quindi esiste, in base all'articolo 12, un gettito, sia pure modesto, come quello che abbiamo indicato che è a compensazione. Voglio aggiungere che quando l'imponibile di un'imposta come questa ammonta a circa 17.000 miliardi, perchè siamo arrivati per l'83 a stime di questo importo, riteniamo che non si possa dire in senso tecnico e politico che queste sono cifre quantificate.

A N D E R L I N I . Allora i vantaggi per le imprese sono di 15 miliardi?

P R E S I D E N T E . Senatore Anderlini, lei ha posto un preciso problema.

F O R T E , *ministro delle finanze*. Qualcuno può dare dati diversi, noi abbiamo usato i dati Mediobanca. Abbiamo preso gli ammortamenti che risultano da questi dati e li abbiamo valutati in base ai coefficienti della legge e abbiamo ottenuto, così, queste cifre. Può darsi che esistano tecniche di calcolo diverse, anche se noi non lo crediamo, e questa è la ragione per cui ci sembra che, dal punto di vista giuridico, il rilievo non sia pertinente e che, dal punto di vista economico, politico e finanziario, la legge trovi per compensazione una copertura per importi non facilmente quantificabili al proprio interno. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Senatore Anderlini, mantiene la sua richiesta?

A N D E R L I N I. Sì, la mantengo.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, ai sensi del quarto comma dell'articolo 93 del Regolamento, nella discussione sulla questione sospensiva possono prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare e ciascun intervento non può superare i dieci minuti.

D E S A B B A T A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E S A B B A T A . Signor Presidente, colleghi, c'è davvero da trasecolare nel sentire questa danza di cifre. Innanzitutto desidero fare una prima osservazione: siano un centinaio o siano decine di miliardi, la copertura rimane comunque indispensabile. L'articolo 81 della Costituzione è stato applicato sempre in tale maniera in quest'Aula, nel senso che anche le minori entrate debbano essere coperte. Il caso più recente da ricordare è quello relativo alla modificazione degli scaglioni dei redditi e delle aliquote dell'imposta sulle persone fisiche, dell'IRPEF, che è stata correttamente coperta dalla legge che ha approvato questa modificazione. Tale richiamo non è casuale perchè ritengo che in fondo, sia pure su piani diversi, questa legge in senso lato può essere considerata l'attuazione della correzione del *fiscal drag* per i redditi da capitale

tanto per le società quanto, in base alle norme estensive dell'articolo 11, per le imprese non persone giuridiche. È veramente strano che per la correzione di un aspetto del *fiscal drag* ci si trovi di fronte a proposte così contrastanti. Il contrasto, infatti, è manifestato dal fatto che la correzione del *fiscal drag* per l'IRPEF viene proposta con la copertura mentre quella per l'IRPEG viene decisa senza la copertura stessa.

C'è da aggiungere poi qualche ulteriore osservazione perchè la rivalutazione dei capitali per le imprese non persone giuridiche ha degli effetti maggiori per l'IRPEF e ne provoca una riduzione del gettito oltre a quello che può derivare dagli utili delle società a responsabilità limitata. Poca o tanta che sia la riduzione del gettito e anche partendo dal presupposto che la riduzione del gettito sia minima, la copertura è indispensabile. Voglio però indicare quali sono i minimi e i massimi di valutazione di diminuzione del gettito. Il Ministro si è riferito a dati della Mediobanca; la Mediobanca ha calcolato che il saldo attivo di rivalutazione monetaria possa attingere ai 28.000 miliardi: calcolando pure che una parte non è assoggettata ad ammortamenti e che gli ammortamenti non hanno un uguale coefficiente per i diversi beni, non si va mai al di sotto di centinaia di miliardi di gettito e si possono superare anche i mille. Si potrebbe obiettare che questi sono calcoli non fondati. Voglio però qui riferirmi a una progressione di gettito dell'IRPEG: nel 1977 tale gettito era di 1.602 miliardi nel 1978 di 1.275 miliardi; nel 1979 di 1.220 miliardi. Tra il 1977 e il 1978 abbiamo una perdita di 473 miliardi; tale perdita è legata alla rivalutazione di capitali effettuata nel 1975. Si tratta infatti di 400 miliardi in assoluto, non sulle previsioni, a legislazione invariata, come si dice riferendosi alla legislazione attuale. Mi mancano in questo momento i dati relativi al 1976; non so se c'è anche in questo caso un'altra perdita. Comunque, per il periodo a cui mi sono riferito, vi sono 400 miliardi di perdita per quel livello di gettito; oggi sarebbero certamente molti di più, forse più di mille.

Voglio ricordare un precedente parlamentare, eccezionale da questo punto di vista. Quando si approvò — forse molti di voi lo ricordano — la legge n. 336, relativa alla valutazione del periodo da combattente per i dipendenti pubblici, si discusse, mi pare nell'altro ramo del Parlamento, se la copertura di questa legge dovesse essere effettuata per 30 o 40 miliardi. Si è calcolato successivamente che la legge ha comportato una spesa dell'ordine di 3-4.000 miliardi. Non vorrei che ci trovassimo in una situazione di questo genere. Non voglio comunque insistere su queste cifre, voglio solo ricordare che il Sottosegretario in Commissione ha fatto la seguente dichiarazione: « Le entrate relative all'IRPEG sono state valutate in maniera estremamente prudenziale, in maniera tale da non risentire della diminuzione di gettito che può essere arrecata dall'approvazione del provvedimento ». Di fronte a questa dichiarazione, una correzione diventa necessaria. La valutazione prudenziale delle entrate infatti non è ancora stata considerata come un metodo di copertura di spese o di riduzione di entrate; tra l'altro non è contabilizzabile. Non credo che occorra insistere su questo argomento. La valutazione prudenziale ...

B O N A Z Z I . Provvidenziale!

D E S A B B A T A . ... non essendo contabilizzabile, può essere spesa più volte senza controllo ed essere utilizzata per una serie infinita di provvedimenti. Non credo quindi che occorra insistere sull'imperfezione di questo richiamo che rasenta, semmai, il falso in bilancio, e non indica la copertura delle leggi di spesa; nè ha significato il richiamo del Ministro al fatto che le rivalutazioni avvengono rispetto alla stessa legge. Forse qualche chiarimento potrebbe aiutarmi a capire, dal momento che non comprendo. Tenuto conto che la legislazione attuale non consente le rivalutazioni, il bilancio è stato previsto a legislazione invariata, senza previsione delle rivalutazioni.

F O R T E , *ministro delle finanze.* In altri termini, la previsione delle entrate è stata fatta supponendo che, poichè la legge non consente la rivalutazione, non si sarebbero fatte rivalutazioni.

D E SA B B A T A . Il che significa che si sarebbe fatta una previsione sbagliata, illegittima perchè la legge del 1978 non consente questo. La previsione dell'entrata in bilancio a legislazione invariata non tiene conto dei provvedimenti che pendono dinanzi al Parlamento.

F O R T E , *ministro delle finanze.* La valutazione delle entrate è stata fatta prescindendo da eventuali rivalutazioni. Siccome non era consentito...

P R E S I D E N T E . Signor Ministro, per rispetto al Parlamento!

F O R T E , *ministro delle finanze.* Senatore De Sabbata, volevo esserle utile dal momento che lei mi aveva detto di non aver capito. Comunque, le chiedo scusa.

P R E S I D E N T E . Signor Ministro, lei ha già illustrato il suo pensiero. Lasciamo al senatore De Sabbata di motivare bene il suo.

D E S A B B A T A . La ringrazio per la interruzione e la precisazione, signor Ministro, ma le faccio osservare che, per rispetto al Parlamento, ciò non è ammissibile. Questo può avvenire attraverso (come dice la Commissione) la rivalutazione dell'entrata, l'aumento dell'entrata e la rivalutazione del capitolo 6820 dell'uscita con il quale — come dice la Commissione bilancio, non io — va coperta la minore entrata. Se la Commissione dice che il 6820 è il capitolo col quale si provvede alla copertura della minore entrata, si proceda alla rivalutazione della voce IRPEG. Questo richiede il rispetto del Parlamento!

D'altra parte, su questo abbiamo insistito anche in Commissione. Non ci si venga a dire che non si può indugiare perchè questa legge è attesa: in qualche assemblea è stato persino detto che questo fatto potrebbe provocare delle oscillazioni svantaggiose le possibilità di investimento, ed è per questione che contrasta con la dichiarazione del Ministro che si tratterebbe di soli 15 miliardi. Certo, il provvedimento riguarda le possibilità di investimento, ed è per questo che noi non ci opponiamo al corso del provvedimento; ci rendiamo conto che si tratta di una questione che apre prospettive economiche ed anche di un fatto di giustizia relativo alla correzione del *fiscal drag,* che deve essere fatta nei confronti di tutti i contribuenti, compresi gli imprenditori e le società.

Si va veramente più in fretta quando si incappa in violazioni della Costituzione di questo tipo? Non do suggerimenti a nessuno, perchè non è mio compito, ma sto rileggendo il messaggio presidenziale che è, sì, intervenuto per una spesa e non per una minore entrata, ma con un chiaro richiamo all'equilibrio del bilancio e riguarda un fatto molto importante, cioè il contributo alla Banca europea per gli investimenti.

Per questo aderisco alla proposta formulata dal collega Anderlini e ritengo che si possa rapidamente risolvere questo problema, rinviando poi la legge all'altro ramo del Parlamento in tempo, per non provocare nessun turbamento del mercato.

V E N A N Z E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I . In Commissione avevo chiesto al rappresentante del Governo di avere alcuni chiarimenti. Avevo dei dubbi e delle perplessità sull'argomento e, soprattutto, sul parere espresso dalla Commissione bilancio.

## Presidenza del vice presidente VALORI

(*Segue* VENANZETTI). Mi consenta però di dire, signor Ministro, che non si possono liquidare quasi con un'alzata di spalle le argomentazioni della Commissione bilancio come se fossero del tutto infondate; quello che mi preoccupa, a parte il merito del provvedimento che credo preoccupi un po' tutti in quest'Assemblea, è la sua affermazione che in base all'articolo 81 della Costituzione non esiste la necessità di coprire le minori entrate. Questa è un'affermazione, fatta in quest'Aula, sulla quale dobbiamo rispondere perchè è un aspetto grossissimo della vicenda. Non capisco allora perchè all'articolo 10 di questa legge (adesso diventato articolo 13 nel testo della Camera) è detto che alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 400 miliardi, si provvede a carico, eccetera. Perchè è stata scritta questa norma se non ce n'è bisogno? Che dal punto di vista giuridico si dica che questa è un'opportunità, una scelta da parte del Governo di indicarla, va bene, ma che sulla base dei nostri ordinamenti non c'è bisogno di indicare copertura di minori entrate è un'affermazione, signor Ministro, assai preoccupante se l'ho intesa bene. Questo è stato affermato ed è un fatto grave. Signor Ministro, mi spieghi se sono io a non aver capito.

FORTE, *ministro delle finanze*. Ciò che io ho detto è che, finchè il bilancio non è approvato, non risulta che le previsioni di bilancio costituiscano una voce alla quale si deve dare copertura, ai sensi dell'articolo 81, che riguarda variazioni di bilancio approvato. L'ILOR in questione si riferisce ad un decreto-legge che lo Stato ha emanato, e che è stato convertito in legge, che ha dato luogo ad una assegnazione al bilancio dello Stato dell'entrata ILOR. Per cui c'era un diverso aspetto giuridico. Questa entrata è stata quantificata in relazione ad un decreto; si può opinare che vi dovesse essere un'indicazione di copertura in questo caso, ma noi abbiamo ritenuto più corretto operare in questo modo.

Quello che ho detto naturalmente non attiene a questo dibattito. Ho fatto solo una osservazione pregiudiziale, dicendo che non mi sembra che esista un obbligo di copertura delle entrate fino a che non vi è stata la loro approvazione, stando a quanto dice l'articolo 81 della Costituzione. Ciò non vuol dire che non ci sia un interesse politico o economico di rigore a far questo, ma che non c'è l'obbligo, prima dell'approvazione del bilancio, come si deduce sempre dall'articolo 81 della Costituzione. Ho anche aggiunto che, pur non essendoci questo obbligo, noi riteniamo di dover seguire la prassi contraria, cioè, tutte le volte che una nostra previsione di bilancio già fatta e non ancora approvata viene modificata con un provvedimento legislativo in corso, anche se questo non è un obbligo ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, si procede a quantificarlo. Ho già spiegato perchè in questo caso non si è ritenuto che questo impegno che noi abbiamo preso in sede politica e finanziaria richiedesse l'indicazione della copertura.

I concetti quindi sono due: da una parte c'è l'interpretazione dell'articolo 81 della Costituzione e dall'altra il fatto che, a prescindere da quella interpretazione, abbiamo seguìto la via che lo stesso senatore Venanzetti ritiene la più rigorosa.

VENANZETTI. Ringrazio il Ministro per i chiarimenti che ci ha dato, che per alcuni versi sono rilevanti ma che per altri versi non sono sufficienti sia per quanto riguarda l'interpretazione della Costituzione, sia per quanto riguarda la legge n. 468 che è una legge dello Stato e sulla base della quale le Commissioni bilancio della Camera e del Senato sono attentissime nello svolgimento della loro attività, perchè altrimenti molte scappatoie potrebbero essere trovate. Quindi non solo per opportunità è

necessaria questa indicazione, ma anche perchè questa è una condizione indispensabile. Per questo mi premeva che fosse chiarito in Aula tale aspetto, anche se una certa reazione sarebbe dovuta venire dal senatore Carollo qui presente, che è presidente della Sottocommissione pareri. Comunque, la nostra richiesta è che vengano sempre indicate le coperture anche per le minori entrate.

Del resto, come ha ricordato il senatore De Sabbata, anche per il *fiscal drag* non era ancora indicato il provvedimento relativo e quindi rispetto alle previsioni di minori entrate sono state indicate le relative coperture. Ciò dimostra la necessità di applicare questa norma.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, mi attengo a quanto detto dal Ministro. Ritengo infatti che se i suoi calcoli sono esatti dobbiamo prenderne atto, dal momento che lo ha detto il Ministro. È difficile comunque pensare che solo per questo anno vi siano minori entrate, per questo motivo, pari a 15-20 miliardi. In questo caso non vedo la fretta di questo provvedimento, che potrebbe essere rimandato all'altro ramo del Parlamento per le opportune correzioni. Se ai fini delle aziende che tutto sommato, procedendo alla rivalutazione, pagheranno meno come imposta, questo provvedimento è utile, per altri fini previsti da questa legge non vi è questa urgenza. Perciò non capisco l'opposizione ad apportare modifiche migliorative al provvedimento. Devo però sottolineare che la posizione delle aziende rispetto a questo provvedimento è diversa; può darsi che si sbaglino nella loro interpretazione. Ad ogni modo anche io nutro delle perplessità per quanto riguarda la copertura.

S P A D A C C I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* S P A D A C C I A . Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione le parole del Ministro ed in particolare l'interpretazione che ha dato dell'articolo 81. Devo dire che per noi senatori della Repubblica l'interpretazione che vale è quella che dà il Regolamento del nostro Senato. Per quanto riguarda l'articolo 81 della Costituzione, il quarto comma dell'articolo 40 del Regolamento — il senatore Carollo dovrebbe conoscerlo bene, anche se non sempre lo applica bene — dice: « Quando la 5ª Commissione permanente esprime parere scritto contrario alla approvazione di un disegno di legge » (lasciate stare se è contrario, non è questo il problema, « che importi nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate e che sia stato assegnato in sede deliberante o redigente ad altra Commissione, motivando la sua opposizione con la mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81, eccetera ». Lasciate stare in che sede ha dato questa interpretazione, ma il parere della Commissione, e quindi l'interpretazione che il Senato deve dare dell'articolo 81, è che devono essere coperte non soltanto le nuove maggiori spese non previste dal bilancio, ma anche le minori entrate. Questa è l'interpretazione a cui dobbiamo attenerci.

L'interpretazione del Ministro è rispettabile, anche se discutibile, ma noi non possiamo attenerci ad altra interpretazione che non sia quella che ricaviamo — sia pure indirettamente — da un articolo preciso del nostro Regolamento, tanto preciso che in caso, appunto, di sede redigente o di sede legislativa, la mancanza di copertura è motivo sufficiente senza altro strumento regolamentare per riportare al normale *iter* procedurale, per riportare in Assemblea provvedimenti originariamente assegnati alle sedi, diciamo così, speciali di *iter* legislativo.

Quindi, questo primo aspetto della questione toccato dal Ministro, cioè l'interpretazione giuridica dell'articolo 81, per noi non può non cadere. Il Ministro avrà tutte le ragioni, potrà anche essere rispettabile la sua interpretazione — non so se potrebbe farla valere alla Camera o in altra sede — ma, nel momento in cui legiferiamo, per noi l'interpretazione che vale, ripeto, è quella del nostro Regolamento, del Regolamento che ci siamo dati.

Da questo punto di vista, devo dire al signor Ministro che le cifre che ha dato non

giustificherebbero l'importanza, l'urgenza di questa legge. Qui si sono paventate speculazioni di borsa; lo spostamento di 2-3 giorni nella discussione di questo provvedimento può determinare chissà che cosa. Ci si è praticamente impedito di correggere alcuni errori riconosciuti da tutta la Commissione, o, più che errori, possibili equivoci legislativi da cui possono nascere speculazioni ben più gravi perchè legislative, proprio facendo appello all'urgenza. Praticamente, stiamo legiferando sotto il ricatto di questa urgenza, ma evidentemente, se c'è il ricatto di questa urgenza, le cifre non sono quelle che lei ha dato, signor Ministro, perchè gli interessi in gioco sono molto più grandi e sono quelli che ha descritto con riferimento ad anni passati (sui quali quindi vale per il periodo di tempo trascorso l'incidenza ulteriore del *fiscal drag*, che intanto si è verificata) il senatore De Sabbata: 28 mila miliardi di rivalutazione, 400 miliardi al minimo, certamente cresciuti nel frattempo, di minori entrate per lo Stato, attenendoci — mi pare di aver capito dalle parole del senatore De Sabbata — agli stessi criteri che il Ministro dice di aver seguìto, cioè alle società prese in considerazione per l'indice Mediobanca.

C'è poi l'articolo 11 che non riguarda più l'IRPEG, ma l'IRPEF e tutte le società di persone e le imprese individuali, che non sono poche. Per queste ditte, non avendo i parametri di Mediobanca, i dati sono difficilmente quantificabili per noi. Lo ripeto, questi dati non sono presi in considerazione da Mediobanca, però non dovrebbe essere impossibile individuarli. Anzi, ciò dovrebbe essere alla portata del Ministero delle finanze con sufficiente approssimazione. Quanti saranno? 80, 100, 150 o 200 miliardi? Non lo so valutare e non spetta a me, senatore della Repubblica, valutarlo. Però mi sembra indiscutibile che anche questa sia una automatica previsione di minori entrate che dovrebbe trovare copertura.

Ora, a questo punto, è singolare che si dica: la legge comunque copre. Non ho capito — e questo è certamente per mio difetto, signor Ministro — l'argomentazione attraverso la quale lei arriva alla conclusione che questa legge comunque, alla fine, farà quadrare i conti e ha la copertura assicurata. Mi sembra che manchi nella legge — e non è soltanto una questione formale — una traduzione legislativa di questa sua argomentazione, che comporti una quantificazione precisa che renda valutabile l'esistenza della copertura.

Colgo l'occasione di questo mio intervento, con il quale aderisco alla questione sospensiva proposta dal senatore Anderlini, per denunciare la situazione nella quale ci siamo venuti a trovare e di cui attribuisco la responsabilità alla maggioranza. Trovo gravissimo che il Senato della Repubblica accetti di essere posto in questa situazione dall'altro ramo del Parlamento e che la maggioranza dell'altro ramo del Parlamento accetti e ci ponga nella condizione di rinunciare alle nostre prerogative legislative. Se ci fosse stata la volontà politica — come si fa per tante altre leggi, come è stato fatto al Senato per alcune leggi che interessavano alla maggioranza e all'opposizione comunista e qualche volta soltanto alla maggioranza — la legge Visentini-*bis* avrebbe potuto tornare alla Camera ed essere approvata in una settimana in sede deliberante.

Siamo arrivati al punto — e non lo dico facendo un richiamo al Regolamento, ma proprio per sottolineare il fatto che questa gravissima eccezione di cui è responsabile la Presidenza non può costituire in nessun modo un precedente — di derogare all'articolo 44, ultimo comma, del Regolamento, che stabilisce che le discussioni in Assemblea possono avvenire soltanto 48 ore dopo la pubblicazione della relazione scritta dal relatore. La formula adottata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi — e qui richiamo la responsabilità di tutti i Presidenti dei Gruppi — è che si sarebbe proceduto a derogare a questa norma se tutti i senatori fossero stati d'accordo. Vorrei dire a lei, signor Presidente, ai membri della Presidenza e alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, che del Regolamento che è posto a tutela del Senato nel suo complesso e dei singoli senatori è prima tutrice la Presidenza e la sua applicazione non può essere

rimessa all'eccezione che un singolo senatore può sollevare.

Ho detto in Commissione — di fronte all'unanimità che la Commissione di cui faccio parte aveva dimostrato — che non mi sentivo di sollevare (nonostante la mancanza di *fair play* che nei confronti della mia parte politica è stata dimostrata nelle ultime settimane, in particolare da parte della Presidenza e, a volte, da parte della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi e della maggioranza) questa questione regolamentare. Non posso, però, in questo momento non richiamare tutti noi — e innanzitutto il Presidente del Senato della Repubblica — al tassativo obbligo, nel fissare l'ordine dei lavori del nostro ramo del Parlamento, di tutelare tutti noi nel più rigoroso rispetto di ogni norma del Regolamento. Queste eccezioni non devono e non possono costituire un precedente. Lo dico con voce molto forte, perchè, quando si comincia con queste lacerazioni, si sa che, di precedente in precedente, il Regolamento poi diventa carta straccia e viviamo nella più assoluta assenza di norme.

Le argomentazioni del Ministro sulla questione sospensiva proposta dal senatore Anderlini non mi hanno convinto. Ritengo molto più corrispondenti alla realtà le cifre fornite poco fa dal senatore De Sabbata. Per questo annuncio il mio voto favorevole alla questione sospensiva avanzata dal senatore Anderlini.

C A R O L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R O L L O . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, io, anche perchè chiamato in causa come presidente del comitato pareri della 5ª Commissione, sento il dovere di parlare a nome di tale Commissione, in particolare per spiegare alcuni aspetti, alcune ragioni intrinseche al parere che è stato trasmesso a suo tempo alla 6ª Commissione. La 5ª Commissione ha dato, sul piano formale, parere favorevole ma con osservazioni. L'osservazione fondamentale stava nel fatto che, ad avviso della Commissione, ci sarebbe stata una minore entrata IRPEG per i meccanismi che sono stati ricordati anche dal Ministro poc'anzi e che tutti conosciamo: non tanto per la rivalutazione in sè e per sè dei cespiti patrimoniali, quanto per le conseguenze relative agli ammortamenti.

Quando si discusse in sede di 5ª Commissione (come peraltro ha ricordato, ma per quanto riguarda la sua Commissione, la 6ª, il collega De Sabbata), il Governo, rappresentato dal Sottosegretario in quel momento, ebbe a dire: sì, è vero che ci può essere una diminuzione di entrate modesta, però — ecco il punto — in sede di proposizione del bilancio 1983 questa ipotesi è stata presa in esame e quindi già sarebbe scontata la minore entrata nel capitolo relativo all'IRPEG. Naturalmente la cosa ci meravigliò perchè i bilanci si presentano a legislazione invariata e quindi non poteva essere presa in esame un'ipotesi di questo tipo. E allora mandammo il parere con questa osservazione: visto che ci deve essere una diminuzione delle entrate IRPEG, sarebbe necessario trovare la copertura, perchè noi l'articolo 81 della Costituzione lo interpretiamo in modo diverso da come l'intende il ministro Forte che ne ha testè parlato. Il significato dell'articolo 81 non è dubbio e non si presta ad interpretazioni forzate.

Alla 6ª Commissione finanze e tesoro si dice: questo è l'avviso della 5ª Commissione, quantificate (perchè noi non abbiamo gli elementi per quantificare; gli elementi e diremo anche il diritto-dovere di quantificare spetta alla Commissione di merito, in questo caso la 6ª Commissione finanze e tesoro) e traetene le conseguenze ai fini della copertura. E indicavamo, non perchè l'indicazione doveva considerarsi precettistica, come eventuale sede di copertura, il capitolo 6820 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1983 che è stato invocato ai fini della minore entrata ILOR. La 6ª Commissione ha ritenuto di mandare avanti lo stesso il provvedimento, forse perchè avrà preso in considerazione quegli aspetti che potevano non essere così immediatamente percepibili dalla 5ª Commissione. Vero è, dice oggi il Ministro, che c'è una minore entrata IRPEG per quei meccani-

smi, però tale minore entrata potrebbe essere o sarebbe compensata dal gettito relativo alla rivalutazione del magazzino; quindi ciò che verrebbe da una parte compenserebbe ciò che si ha meno dall'altra. Forse avrà pensato così la 6ª Commissione finanze e tesoro; dico forse, perchè già il Ministro poc'anzi ha parlato proprio in questo senso per spiegare come egualmente, a suo giudizio, le minori entrate IRPEG, quantificabili in 15 miliardi, sarebbero compensate dalle maggiori entrate per la rivalutazione del magazzino. E allora l'articolo 12 prevede una maggiore entrata sul lato del magazzino (rivalutazione delle rimanenze eccetera) sia pure calcolata per il 1983 per un quinto: può darsi che essa effettivamente vada a riequilibrare le minori entrate IRPEG. Sorge un interrogativo: si tratta effettivamente di 15 miliardi? Si tratta di qualcosa in più? E quanto offre l'articolo 12? È proporzionale? Come 5ª Commissione non possiamo , allo stato dei fatti, fornire alcun elemento. Anzi, se è stato chiesto in via pregiudiziale il rinvio in Commissione, debbo dire che non si può trattare della 5ª Commissione, ma della 6ª: come rappresentante della 5ª Commissione non chiedo che il disegno di legge ritorni in Commissione. Semmai decidete, decida l'Assemblea che vada alla 6ª Commissione perchè è quella Commissione che deve quantificare, se lo crede, e deve stabilire se esiste un equilibrio tra il maggior gettito derivante dall'aumento dell'imponibile e seguito della rivalutazione di magazzino e il minor gettito dell'IRPEG per le valutazioni in esenzione. Dopo di che, ove mai gli equilibri non dovessero essere definitivi e individuati, la 5ª Commissione potrebbe prendere in considerazione la situazione.

A questo punto, quindi, se la sospensiva la si intende come un rinvio alla 5ª Commissione che non ha gli elementi che pure aveva chiesto, debbo dire che non sono d'accordo, non mi compete chiedere un tale rinvio; semmai chiedetelo — se lo credete — per la 6ª, ma la 5ª ha già espresso il suo parere nei termini di cui mi sono permesso di illustrare gli aspetti più significativi. Naturalmente il Ministro — e concludo, signor Presidente — ritiene che c'è l'equilibrio. Bene, l'Assemblea sta ascoltando e se ha elementi tecnici (non basta soltanto l'ideazione o il sospetto) lo dica, anche in Commissione, se non lo vuol dire in quest'Aula. Comunque la 5ª Commissione non richiede alcun rinvio allo stato degli atti.

V I S E N T I N I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* V I S E N T I N I , *relatore*. Signor Presidente, prendo la parola come relatore e per il dovere che il relatore ha di esprimere il suo punto di vista e per richiamare la vostra attenzione — credo e spero brevissimamente — perchè forse c'è qualche equivoco sulle cifre. Se stessimo per varare un provvedimento che determina un risparmio di imposta di 15 miliardi all'anno per il complesso delle aziende italiane, sarebbe un po' risibile che ne avessimo tanto discusso e ne discutessimo ora così a lungo. Il provvedimento è di grande importanza sia dal punto di vista del « bilancistico » (redazione dei bilanci ai sensi del diritto civile), sia anche dal punto di vista tributario. Proponiamo l'approvazione di questo disegno di legge, di cui io sono uno dei presentatori, perchè le aziende e le imprese italiane devono avere più possibilità di autofinanziamento, devono realizzare più ammortamenti deducibili da imposta, per non pagare le imposte su redditi puramente apparenti e nominali basati su pure espressioni monetarie.

Le cifre però sono importanti e quindi noi oggi abbiamo il dovere di restare qui, anche a lungo.

Vorrei pregare il Ministro, anche in nome della nostra amicizia, di esaminare attentamente il provvedimento perchè, quando si dice che si fanno 450 miliardi l'anno di ammortamenti nelle aziende italiane, c'è qualche zero che manca. Questo almeno mi è sembrato di capire, dopo che mi risulta che la sola FIAT Auto realizza più di 450 miliardi l'anno di ammortamento. Comunque so che un'azienda situata a 30 chilometri dalla FIAT Auto realizza 120 miliardi l'anno di ammortamenti; quindi, a mio parere, gli

ammortamenti di tutte le aziende ammontano ad alcune migliaia di miliardi e mi dispiace di non avere qui la pubblicazione di Mediobanca, perchè ci accorgeremmo che di cifre di questo livello si tratta. Il problema è importante, perchè noi siamo un paese industrializzato: del resto la sola Repubblica di San Marino prevede 450 miliardi all'anno di ammortamenti.

Il problema, quindi, è importante e non vi è dubbio che il provvedimento così come è formulato determinerà una conseguenza sul gettito. È questo il problema che, a causa delle norme in oggetto, sorgerà nel 1983. L'analoga legge del 1975, infatti, prevedeva l'ammortamento con effetti per l'esercizio successivo a quello in cui entrava in vigore. Essa era entrata in vigore nel dicembre del 1975, ma poichè per il bilancio di quell'anno non poteva ancora operare, la sua applicazione veniva rimandata all'esercizio successivo.

Comunque, senatore De Sabbata, le conseguenze facevano sentire i loro effetti, per quanto riguarda il gettito, già nel 1977 (e non nel 1978), anno in cui mi sembra che si sia verificata una flessione del gettito.

Dico questo per dimostrare che è quasi impossibile determinare a quanto queste cifre ammontino; certamente sono cifre importanti anche perchè si presume, questa volta, che le rivalutazioni possano aggirarsi sui 30.000 miliardi, cifra assolutamente ipotetica, come ogni altra che possa essere formulata a questo riguardo. Possiamo prendere la pubblicazione di Mediobanca per quanto si riferisce alle più di 900 imprese ivi considerate e vedere così — tenuto conto del metodo indiretto, in quanto solo in base a quello si può fare un calcolo preventivo — che cosa ne viene fuori. Il senatore Berlanda ha compiuto una valutazione, basandosi su alcuni dati di stampa, di circa 30.000 miliardi. Non sappiamo se questo calcolo sia giusto, ma sicuramente la perdita di gettito ci sarà ed ammonterà a molte centinaia di miliardi. Ed è giusto che sia così, perchè non si tratta di una perdita, ma di evitare la sottrazione di capitale alle imprese. Ribadita ancora una volta la mia incertezza per quanto si riferisce alle cifre, spero in una pronta approvazione del provvedimento. Questa legge infatti è importante in quanto, in base ad essa, è possibile fare subito gli ammortamenti. Mi sono fatto qualche rapido calcolo ed ho scoperto così che c'è qualche impresa che, quest'anno, risparmierà 9 miliardi di imposta. Mi consenta l'amico Forte di fargli notare che, se è vero che questa impresa rappresenta 9 dei 15 miliardi, vuol dire che gli hanno fornito delle cifre non esatte ed è bene che egli le rettifichi e le conosca. Non è opportuno parlare di 9 miliardi alla volta per poi arrivare a 15, tanto più che non si tratta in questo caso di un'azienda che presenta investimenti di capitale.

Concludendo, mi associo al rilievo che non si possano indicare con precisione delle cifre: è quanto, almeno io, ho detto in Commissione e che ora viene sostenuto anche dal senatore Carollo quando ci invita a riportare il provvedimento in sede di 6ª Commissione per valutare meglio le cifre. A questo proposito desidero dichiarare, come relatore, e altrettanto penso che faranno i commissari, che non sono in grado di fornire nessunissima indicazione perchè non so quante aziende abbiano un bilancio in attivo e quante invece siano in perdita, dato che ci sono delle imprese che fanno delle rivalutazioni per coprire i buchi delle perdite il che non provocherà nessuna perdita di gettito, in quanto dette imprese cercheranno di fare gli ammortamenti il più tardi possibile per non accrescere le loro perdite. Non so neanche quante siano, nè è possibile saperlo.

Può avvenire, infatti, che alcune aziende rivalutino partecipazioni azionarie, nel qual caso non vi sono ammortamenti, perchè forse pensano di liquidarle, o rivalutino immobili per i quali non ci sono ammortamenti, o immobili e terreni per i quali ugualmente non ci sono ammortamenti, o immobili industriali per i quali vi sono ammortamenti al 2 per cento l'anno, incidendo quindi in modo diverso. Bisogna acquisire con molta prudenza le notizie sulle rivalutazioni di molte aziende italiane, stante la differenza tra beni poco ammortizzabili e beni molto ammortizzabili, poichè bisogna considerare

che talune aziende hanno paura di potersi trovare nei prossimi anni con maggiori o comunque grossi oneri di ammortamento. Ciò è tanto vero in quanto in certi settori non si sa, ad esempio, quanto valga veramente il macchinario, per cui tenendo conto della norma dell'articolo 4, che pone un limite massimo alla rivalutazione, è veramente il caso di stare molto attenti.

Concludo affermando che, se le cifre sono certamente molto importanti — altrimenti non faremmo a questo proposito le discussioni vivaci che si sono svolte in questo dibattito — in questa sede e in questa fase non sono però assolutamente determinabili in via preventiva. Non so se la norma della Costituzione, alla quale non voglio dare una interpretazione, affidandomi alle valutazioni di altri colleghi, sia tale da consentire di fare una previsione per quanto riguarda le cifre, anche se si sa che « bisognerebbe tirar le palle a caso », perchè non sapremo in nessun modo precisarle.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la questione sospensiva, proposta dal senatore Anderlini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvata.**

V I S E N T I N I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* V I S E N T I N I , *relatore*. Volevo fare solo delle osservazioni che non riguardano ciò che ho scritto nell'ampia relazione, anche se, come è stato rilevato, la relazione è arrivata questa mattina, fra altri impegni, agli onorevoli colleghi.

Vorrei fare, a questo punto, due brevissime osservazioni. Innanzitutto, come è stato comunque già evidenziato nella relazione, tutti coloro che sono intervenuti in Commissione hanno unanimemente rilevato numerosi errori che sono contenuti nelle norme di questa legge.

Questi errori direi che si possono distinguere in due gruppi. Il primo è composto da errori che possono determinare interpretazioni sbagliate estremamente pericolose nell'applicazione della legge sulle rivalutazioni monetarie. Ciò risulta soprattutto dall'articolo 1 e dall'articolo 3 del testo del disegno di legge al nostro esame. Il secondo gruppo è composto da errori che, come ha rilevato la Commissione giustizia per la materia di sua competenza, secondo l'articolo 9, consistono nell'introduzione di norme non comprensibili. Il Ministro molto onestamente ha detto, a proposito dell'articolo 9, che esso contiene una norma che nell'attuale fase — come ha benevolmente soggiunto, perchè deve pur difendere queste norme — ha uno scarso contenuto e una scarsa possibilità di applicazione. Comunque, è molto grave che nella nostra legislazione civilistica si prefigurino norme che il giorno dopo non sono divenute legge, ma disegno di legge. A tale riguardo abbiamo visto nei giorni scorsi su « Il Sole - 24 ore » due commercialisti discutere e dare delle interpretazioni completamente opposte l'una dall'altra. Quindi rinvio a tutto il discorso che è stato fatto in Commissione, ma qui in Aula vorrei ripetere quanto è illustrato nella relazione.

Da un punto di vista tributario, poi, è di estrema gravità — e per me in gran parte incomprensibile — l'articolo 12 sul problema della valutazione delle scorte. A tal proposito vorrei essere chiaro: cioè, non è che vi sia un mito dell'esistente. L'articolo 12 prevede certi sistemi; nella stessa legislazione italiana ce ne sono stati altri via via nel tempo, qualcuno anche abbastanza infelice, eliminato poco dopo essere stato introdotto, in anni lontani. Ciò che per me è inammissibile — e difficilmente accoglibile per coloro che poi hanno finito per doverlo accettare per ragioni politiche generali — è che si introduca una norma — come quella della possibilità di valutazione attribuendo valori pari al maggiore tra gli ultimi due costi di acquisto — che o crea vuoti completi, essendone infatti rimessa l'attuazione ai contribuenti o è in molte parti incomprensibile in vista di quello che potrà significare in futuro come ho detto nella relazione alla quale rinvio ancora una volta.

Concludo quindi rilevando due aspetti. Il primo è che c'è una certa preoccupazione per quanto riguarda il deteriorarsi della legislazione tributaria italiana. Uno dei tentativi di riforma tendeva a dare una legislazione chiara, sistematicamente coerente e vincolante in modo da evitare che si aprissero quelli che nella 6ª Commissione del Senato sono stati definiti i varchi che i roditori aprono nel formaggio in modo da poterne mangiare via via pezzi sempre più grandi. Qui si va sempre verso una legislazione tributaria che, anche se favorevole al contribuente, quando occorre (le rivalutazioni monetarie comportano infatti una rinuncia a molte centinaia di miliardi di gettito) non gli offre una disciplina precisa. Questa legislazione infatti dà al singolo delle generiche indicazioni che gli permettono di acquistare sempre più spazio non per pagare le imposte, ma per evaderle o addirittura per frodare il fisco.

Il secondo aspetto riguarda il nostro Senato, ma più in generale, il Parlamento. Non voglio porre il problema, come ha fatto il collega Spadaccia, in termini di rapporto tra Senato e Camera perchè il Senato ha le proprie responsabilità e se vota il provvedimento con la maggioranza da esso espressa non può addossarne la colpa alla Camera. Diamo però l'impressione all'opinione pubblica che, dopo aver unanimemente criticato senza distinzione di parte politica il provvedimento, siamo indifferenti a queste critiche e non esercitiamo la nostra funzione legislativa, che è quella di non approvare una legge che contiene siffatte deformazioni ed errori, lasciando a ciascun ramo del Parlamento le proprie responsabilità. Ora, non vorrei che da ciò derivasse una specie di fatalismo per cui si accetta come una fatalità che in questo paese si legiferi male e questo come relatore, come senatore e come membro di questa Assemblea non posso assolutamente accettarlo.

Si può avere l'impressione che ciò derivi dal fatto che esistono problemi talmente gravi di crisi per quanto riguarda le istituzioni dello Stato che, come del resto è stato osservato non dico in Commissione, ma nell'anticamera della Commissione, di fronte alle istituzioni che scricchiolano in modo preoccupante e ai grandi problemi che si presentano al paese sembra futile stare a discutere sui vari articoli di un provvedimento e si assume quasi un atteggiamento di rinuncia a fare il nostro dovere sugli specifici argomenti tecnici di legislazione.

Concludo facendo presente che non dirò nulla o quasi alla fine, limitandomi, se ci saranno, a rispondere ai vari rilievi.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Spadaccia. Ne ha facoltà.

* S P A D A C C I A . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, devo dire ancora una volta che mi trovo a concordare con il senatore Visentini, anche se sono vittima come il senatore Visentini e tutti noi, di scelte che poi sembrano sfuggire alla responsabilità di ciascuno, ma di cui poi ciascuno di noi finisce per sopportare la responsabilità.

In definitiva, la prima responsabilità, che non mi sembra sia di poco conto, è una sorta di abdicazione che questo ramo del Parlamento fa delle sue prerogative. Ci troviamo di fronte ad una legge sulle cui motivazioni e sulla cui importanza da ogni settore di questo Parlamento si è registrata, nel momento stesso in cui è stata presentata, un'ampia convergenza. Sono argomenti, come quello del *fiscal drag*, su cui, di fronte alla forza dei fatti, non possono valere le ragioni e le divisioni di schieramento politico. Certo, le divisioni possono poi verificarsi sulle scelte di opportunità, ma la valutazione che questa rivalutazione dei cespiti societari fosse ormai urgente, che i bilanci delle società italiane fossero falsati, che questo finisse per essere un onere aggiuntivo — oltre ai tanti altri che il sistema legislativo impone al sistema produttivo — ancor più grave degli altri perchè non incontra limiti nel tempo, ma è destinato a rafforzarsi e a ingigantirsi, ad irrigidirsi ancora di più con il crescere dell'inflazione, è da tutti condivisa.

Ma allora consentitemi di dire che il mio sconforto di fronte al risultato cui siamo giunti è molto grande perchè, se in un Parlamento repubblicano come questo si verifica, sui princìpi e sugli obiettivi di fondo di una legge, una così vasta convergenza, rivolta (diciamolo in parole povere) a togliere quella che era diventata la palla al piede del sistema industriale italiano, come è possibile — su questo dobbiamo interrogarci — che il relatore di questa legge, nel rassegnarsi anche lui, come tutti noi, a vederla arrivare al traguardo ultimo, si esprima con le parole con cui si è espresso adesso il senatore Visentini, dando un giudizio di degradazione del nostro sistema legislativo, soprattutto in una materia così delicata in cui la certezza del diritto, la chiarezza della norma, la ristrettezza anche delle stesse possibilità e degli stessi margini di interpretazione dovrebbero essere fondamentali?

Come si è potuto verificare tutto ciò? Eppure, per questa legge abbiamo avuto un relatore — sia in prima lettura che in seconda lettura, dato che la legge è partita dal Senato — cui tutti riconosciamo vasta competenza. Abbiamo nella Commissione finanze e tesoro (di cui, da questo punto di vista, indebitamente faccio parte) persone che, a differenza di me, sono altamente competenti nella materia finanziaria: il collega Berlanda è un avvocato sperimentato, un giurista fine in materia commerciale; il collega Beorchia, il collega Tarabini, il collega De Sabbata, lo stesso collega Bonazzi sono senatori competenti.

Come è potuto accadere che arriviamo a questa legge? Infatti la Commissione (in questo certamente il senatore Visentini esprime l'unanimità della Commissione) ha convenuto che la seconda lettura dell'altro ramo del Parlamento ha provocato dei guasti legislativi notevoli. Quindi, questa non è una interpretazione personale del senatore Visentini. Si rileggano a tale proposito negli atti delle Commissioni le cose dette da tutti i colleghi che sono intervenuti.

Allora io credo che le spiegazioni le dobbiamo trovare innanzitutto in una scelta sbagliata. Un regime fiscale non si può modificare quando sono già in corso di approvazione i bilanci delle società, perchè di questo si tratta: bisogna modificare tale regime l'anno prima per l'anno dopo o ricorrere a quegli accorgimenti che il senatore Visentini ha ricordato — come si fece nella legge presentata nel 1975 e poi attuata, mi pare, nel 1977 — proprio per prevenire le possibilità di speculazione.

E allora il primo difetto è quello di aver voluto intervenire nei bilanci in corso, di aver suscitato delle aspettative sulle quali, poi, inevitabilmente, si innestano altri due elementi.

Il primo è l'emergere immediato di interessi particolari, di pressioni particolari rivolte ad inserire nel testo giusto, nel fusto sano di una legge necessaria e importante norme particolari che in determinati settori offuscano il valore normativo del provvedimento originario e danno luogo a veri e propri buchi, attraverso cui passano norme che sono in contraddizione con l'obiettivo della legge.

Il secondo elemento è che necessariamente sull'onda di queste aspettative si innesterà anche qualche forma di speculazione.

Se avessimo voluto rispettare le nostre prerogative di legislatori, se la maggioranza, che pure tale opinione condivideva, avesse avuto piena consapevolezza di queste sue prerogative e le avesse difese, non saremmo a questo punto. Bastava intervenire su questi due aspetti della questione, bastava introdurre nella legge gli accorgimenti di cui il senatore Visentini ha parlato e che, come ha ricordato, furono adottati nella legge del 1975. Bisognava avere il coraggio di correggere gli errori o i guasti legislativi, limitandosi poi alla contrapposizione su quelle questioni che sono invece opinabili e che appartengono alle scelte di opportunità, perchè su questo andare in minoranza è legittimo. Quello che non è legittimo è, invece, il sistema che si è adottato di lasciar passare questa legge in una situazione di guasti legislativi introdotti dall'altro ramo del Parlamento, rinunciando all'esercizio della nostra potestà legislativa, cioè agendo sotto una forma gravissima di ricatto.

Così abbiamo sentito dire — io dico candidamente e avrei preferito, francamente, come senatore, che ciò non fosse stato detto — da un rappresentante della maggioranza che sono state tenute riunioni informali con rappresentanti della maggioranza dell'altro ramo del Parlamento dai quali ci si è sentiti dire di no. Avrei preferito che questo fatto fosse stato taciuto, perchè certamente non va ad onore del Senato della Repubblica.

Ma perchè, in fondo, il senatore Visentini e tutti noi attribuiamo importanza, a questo punto, a questo dibattito? Quelli di noi che, come Anderlini, erano convinti che bisognava seguire questa strada sono stati battuti nel momento in cui è stata respinta la nostra pregiudiziale. Ma la maggioranza ci porta a fare approvare un provvedimento che ha bisogno quanto meno (e questo lo dico nell'interesse della stessa maggioranza) di un dibattito interpretativo, poichè mi sembra che questa sia la strada che la maggioranza ha scelto.

La legge produce dei guasti legislativi, ha delle nuove norme che sono state introdotte e che rischiano di rappresentare un *vulnus* rispetto agli obiettivi che la legge si proponeva. Allora bisogna procedere attraverso l'interpretazione, tanto che il relatore ha ritenuto di dover riportare integralmente nella sua relazione una dichiarazione resa dal ministro Forte al termine della discussione generale. Se me lo consente, vorrei leggerla di nuovo: « Il Governo prende atto delle interpretazioni, su punti controversi, del testo trasmesso al Senato, effettuate dai senatori Berlanda, Scevarolli, Lai, Rossi in accordo con la tesi del senatore Visentini e le considera » — badate bene — « come interpretazioni autentiche conformi al proprio pensiero, in relazione alla *ratio legis* e alla lettura logica dei testi considerati, nella continuità fra la precedente e l'attuale legge sulla rivalutazione monetaria delle imprese. Sarà cura del Governo di tener pieno conto, nel decreto ministeriale che provvederà alle necessarie modalità attuative di questa legge contabilmente complessa, dei suggerimenti che emergono dalle preoccupazioni del senatore Visentini e delle osservazioni, con tali preoccupazioni costruttivamente convergenti, dei menzionati interventi di parlamentari; ed in particolare esso dichiarerà: applicazione dell'articolo 1 per i soli beni esistenti nell'impresa al momento della rivalutazione, poichè essa è l'unica interpretazione non assurda e, nel dubbio, essa pertanto prevale sulle eventuali contrarie interpretazioni; applicazione delle percentuali di rivalutazione di cui all'articolo 3 solo alle parti successive di capitale, in conformità al tenore non equivoco del secondo comma, che si trovava già nell'originario testo del Senato ed in linea con la soluzione costantemente adottata nella precedente legislazione; applicazione dei disposti della legge solo alle imposte esistenti e non a quelle estinte, poichè questa è una legge tributaria, che non può non riferirsi al sistema tributario vigente, che è stato innovato radicalmente dalla riforma tributaria; chiara individuazione del metodo del dettaglio così come è compito proprio delle modalità attuative della legge, in tema di metodi contabili » e via di seguito. Vi è ancora una pagina e mezzo di relazione con la dichiarazione del Ministro.

Interpretazioni autentiche le dichiarazioni rese dal Ministro sulla scorta degli interventi dei senatori menzionati e del relatore Visentini, con l'impegno a tradurre queste interpretazioni autentiche nel testo del decreto ministeriale: io ho qualche dubbio sulla correttezza di questo procedimento. Può una fase del processo legislativo costituire motivo di interpretazione autentica dell'intero *iter* legislativo che in questo caso è costituito da una prima lettura del Senato, da una seconda della Camera, da una terza che abbiamo scelto, con rinuncia alle nostre potestà legislative, che fosse di mera ratifica del testo modificato dalla Camera dei deputati? Può un dibattito nella fase finale limitata a un ramo del Parlamento dettare l'interpretazione autentica di una legge partita da questo ramo del Parlamento e modificata dall'altro ramo del Parlamento?

Noi sappiamo che le interpretazioni autentiche possono avvenire soltanto attraverso norme di legge. Qui si tratta di interpre-

tazione — parliamoci francamente — certo legittima, ma non può trattarsi di interpretazione autentica; tanto meno può trattarsi di correzione. E credo che se leggiamo bene le due pagine delle dichiarazioni del ministro Forte vediamo che non siamo nella interpretazione autentica perchè questa — lo contesto — non può essere interpretazione autentica: siamo forse nel campo dell'interpretazione ma siamo ai limiti dell'interpretazione, siamo — se le parole hanno un senso — già nei limiti di una correzione del testo di legge che pure stiamo approvando in questo momento.

E allora ciò che sta accadendo è grave perchè ci stiamo rassegnando ad una prassi pericolosa. Abbiamo approvato norme sul condono e l'amnistia — consentitemi di dirlo — che stanno creando problemi gravissimi. Voglio sapere che cosa accadrà per esempio per le indagini giudiziarie di Torino: ci saranno certamente in queste indagini sui peculati aspetti fiscali, magari avremo gente condannata per peculato e poi amnistiata per l'aspetto tributario connesso a questi reati. Ma abbiamo avuto di più: richieste di rimborso sbagliate per centinaia di milioni per l'IVA, richieste di rimborso dovute ad errori materiali che senza amnistia sarebbero state accertate. Poi è intervenuto il condono. Si è fatto il condono ed è arrivata una giusta circolare interpretativa del Ministro che stabilisce che non ci sono più verifiche per chi ha fatto il condono. E allora chi per un errore materiale, magari della sua segretaria, ha chiesto 300 invece che 30 milioni di rimborso allo Stato e ha fatto poi, come fanno quasi sempre tutti, la richiesta di condono, sulla base della circolare interpretativa (in questo caso giustamente interpretativa delle leggi che abbiamo approvato), si vedrà dati 300 invece che 30 milioni per uno zero in più messo dalla dattilografa e lo Stato avrà le mani legate.

Queste sono le leggi tributarie che questo ramo del Parlamento ha approvato. Parlate con i funzionari del ministro Forte e sentite quello che vi dicono su queste leggi che approviamo. E allora, consentitemi, il mio sconforto è grande perchè se c'era una legge su cui esistevano tutte le condizioni per arrivare ad un testo che fosse di grande dignità normativa e di grande chiarezza per l'operatore questa era la Visentini *bis*. Perfino su questo siamo riusciti a confermare questa china ormai pericolosa, grave, che sembra inarrestabile, che è quella della sempre maggiore degradazione legislativa del nostro lavoro e del nostro Parlamento.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Anderlini. Ne ha facoltà.

A N D E R L I N I . Capisco bene, signor Presidente, l'impazienza con la quale alcuni colleghi aspettano la conclusione di questo nostro dibattito e dirò che, se le cose fossero andate come da parte mia, da parte nostra, da parte dell'opposizione si era proposto, a quest'ora il Senato avrebbe già licenziato da qualche giorno il nuovo testo della legge e probabilmente anche l'altro ramo del Parlamento avrebbe avuto modo e tempo per pronunciarsi in via definitiva.

In partenza, quando questa legge fu sottoposta al primo esame del Senato, pur nella differenziazione delle posizioni (la maggioranza votò a favore, le opposizioni, se non vado errato, si astennero), non si incontrarono notevoli difficoltà: la legge correva più o meno parallelamente alle decisioni che si venivano prendendo per evitare il *fiscal drag* sui salari operai e, salvo alcune formulazioni e rilievi su particolari articoli o statuizioni, si riteneva opportuno che anche le imprese fossero sottratte in qualche modo agli effetti negativi che sui loro bilanci produceva l'inflazione. Un'inflazione purtroppo vicina più al 20 che non al 10 per cento l'anno comporta una serie di conseguenze sul piano monetario che si ripercuotono negativamente sul piano fiscale a carico delle imprese. Il nostro relatore ce lo sta spiegando e lo sta spiegando agli italiani da molti e molti anni a questa parte con efficacia perchè è riuscito ad ottenere che la sua convinzione diventasse legge della Repubblica (parlo della legge Visentini n. 1). Siamo così qui a discutere sullo stesso argomento, decisi comunque a portare avanti il principio che anche le imprese possano e debbano beneficiare di provvedimenti

che le sottraggano agli effetti negativi di un'inflazione piuttosto elevata.

Le difficoltà per l'*iter* della legge sono venute quando la Camera dei deputati, che si è tenuta il provvedimento per oltre un anno, ce ne ha rinviato uno significativamente e incisivamente diverso, talmente diverso che l'insieme della Commissione non ha potuto che giudicare negativamente, se non tutte, gran parte delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento. Quando parlo della Commissione nel suo insieme mi riferisco a un fatto reale perchè ci si è trovati tutti d'accordo, compreso il Ministro e autorevoli esponenti della maggioranza, comprese tutte le opposizioni, nel giudicare come negative o perlomeno rischiose alcune norme che l'altro ramo del Parlamento aveva introdotto.

Le vie che la Commisione aveva davanti erano due: apportare alcune modifiche che ripristinassero in qualche modo la linea stabilita dal Senato nella prima lettura del provvedimento oppure, facendo finta di niente, contentarsi di dichiarazioni prive di reale peso legislativo, imboccando cioè la via delle cosiddette interpretazioni autentiche, ritenendo validi gli impegni che il Ministro veniva assumendo, modificando sul piano amministrativo precise statuizioni di legge. È a questo riguardo che è avvenuto praticamente lo scontro, non tanto nel merito, perchè siamo pressochè tutti d'accordo, compreso il senatore Rossi, sul fatto che ci sono quattro o cinque punti di questa legge inaccettabili.

In gioventù, signor Presidente, sono stato un accanito sostenitore del monocameralismo; mi sono trovato poi a fare per qualche anno la spola tra Camera e Senato, in quanto ho fatto parte sia di questo che dell'altro ramo del Parlamento. Non sono diventato un acceso bicameralista, però credo che finchè esiste il bicameralismo esso vada accettato in quel che di buono o di cattivo ha. Il bicameralismo è certamente negativo quando qualche volta costringe a letture ripetute, quando — dicono gli esperti e sono d'accordo con loro — introduce lungaggini nell'*iter* delle leggi. C'è però un aspetto positivo del bicameralismo: il fatto che i due rami del Parlamento si controllano a vicenda; l'uno può correggere gli errori che l'altro può aver commesso volontariamente o involontariamente. In questo caso, a mio avviso, si trattava di errori che, come hanno riconosciuto i membri stessi della maggioranza, non potevano essere considerati frutto di un diverso indirizzo politico tra questo e l'altro ramo del Parlamento, ma semmai effetto di una cattiva ed equivoca formulazione; errori introdotti quindi senza che esistesse a monte una vera e consistente volontà di stravolgere alcune delle norme che avevamo fissato. A mio giudizio, è molto probabile che dietro alcuni degli emendamenti introdotti dalla Camera ci siano anche pressioni di interessi rilevanti che tendono a travolgere alcuni dei limiti normativi che avevamo fissato. Sta di fatto però che la totalità della 6ª Commissione ha ritenuto che non si trattasse di questo ma di altro, cioè di un errore materiale di stesura o di una scarsa attenzione per alcune problematiche di formulazione del testo. Ora la maggioranza si presenta a questo appuntamento d'Aula ostinatamente decisa a mantenere fermo il testo pervenutoci dalla Camera perchè afferma che se dovessimo rinviarlo alla Camera ci sarebbe il rischio di un insabbiamento del disegno di legge o comunque una perdita di tempo prezioso.

Si sostiene che nelle more potrebbero verificarsi anche fenomeni speculativi e ripercussioni negative sulla borsa e che pertanto conviene chiudere gli occhi, mettersi una benda e far finta di non vedere contentandosi delle dichiarazioni del Ministro e degli impegni verbali che sono stati da varie parti assunti. Variamo così un pessimo provvedimento di legge: e l'aggettivo pessimo, signor Presidente, non è mio ma di molti esponenti della maggioranza.

Secondo me questo modo di procedere è sbagliato, comporta dei rischi gravi, mette il Senato in una condizione di estremo disagio e dimostra che anche in un paese che ha due Camere con assoluta parità di diritti e doveri si può legiferare in maniera pessima. Vorrei fare a tale proposito due osservazioni: la prima, già presente nella richiesta di sospensiva da me avanzata al-

l'inizio della seduta, è che una legge di questo tipo, senza copertura per una parte cospicua, rischia di essere rinviata dal Presidente della Repubblica per un nuovo esame da parte del Parlamento. E ciò, veramente, comporterebbe una perdita di tempo considerevole; ed io — mi sarà consentito, signor Presidente — voglio da questo banco, a titolo personale, rivolgermi alla saggezza del Presidente della Repubblica perchè si adoperi nella maniera migliore possibile e perchè, tenendo fermi alcuni princìpi generali che ha fissato nel messaggio recentemente inviato ai due rami del Parlamento, faccia sì che anche questo testo possa essere rinviato ad un secondo esame. Ai colleghi della maggioranza che affermano che bisogna fare presto rispondo che fare presto e in fretta può anche significare perdere più tempo di quanto non se ne perderebbe rinviando questo provvedimento all'altro ramo del Parlamento.

La seconda osservazione si riferisce al fatto che alcune delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati sono così gravi da stravolgere nella loro effettiva portata le norme che il Senato aveva fissato. Noi rischiamo di fare un regalo insperato — e non so quanto l'aggettivo sia corretto in questo caso — e comunque di dimensioni veramente enormi ad alcuni gruppi industriali che probabilmente non meritano così generoso atteggiamento da parte dello Stato, specie nel momento in cui l'erario si trova in quelle condizioni che tutti conosciamo. La più grave delle affermazioni fatte dal Ministro nel suo intervento non è solo quella che si riferisce al fatto che ci troveremmo di fronte ad un onere costituito da minori entrate pari a 15 miliardi; lo stesso relatore ci ha detto che una sola delle aziende italiane che si trova a non molta distanza da Torino prevede ulteriori ammortamenti nell'ordine di 9 miliardi.

V I S E N T I N I , *relatore*. Si tratta di un risparmio d'imposta, non di un ammortamento.

A N D E R L I N I . Sì, esatto: di un risparmio d'imposta per 9 miliardi. Ciò dà una misura della leggerezza con cui il Ministro ha enumerato alcune cifre in questa sede. La cosa che mi preoccupa ancora di più è però il riferimento fatto dal Ministro all'articolo 81 della Costituzione. Il Senato della Repubblica ha alle sue spalle una tradizione di rigore nella interpretazione di tale articolo: mi riferisco ai senatori Paratore e Merzagora e a quanti altri, per anni, hanno guidato i lavori delle nostre Commissioni finanziarie (tra cui la Commissione finanze e tesoro, prima, e la Commissione bilancio accoppiata alla Commissione finanze e tesoro, poi). Essi hanno sempre tentato di frenare le spinte ricorrenti che tendevano a travolgere l'interpretazione rigorosa dell'articolo 81. Se un Ministro in carica viene qui e ci dice che le minori entrate non hanno bisogno di copertura, dando un'interpretazione personale dell'articolo 81, o comunque si dimostra possibilista su questo punto, io ho molte ragioni per temere per il futuro della finanza pubblica e ho ragione di pensare che il limite dei 70.000 miliardi di disavanzo pubblico sarà molto probabilmente valicato, magari con l'indifferenza del Ministro delle finanze, e che le tante chiacchiere che si fanno oggi a proposito del rigore necessario nel controllare il *deficit* della finanza pubblica sono, appunto, solo chiacchiere alle quali non corrisponde una reale volontà di mantenere la spesa corrente entro limiti corretti.

Quali sono dunque i punti più gravi delle modifiche che l'altro ramo del Parlamento ha apportato? Il primo riguarda l'articolo 1. Apparentemente — parlo per i colleghi che non hanno molta dimestichezza con questi testi — la modifica può sembrare di non grande rilievo perchè si diceva: « Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata... possono, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile ... rivalutare i beni indicati ai numeri 1) e 3) del medesimo articolo 2425 nonchè le azioni e le quote ... acquisiti fino alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1981 ». Fino a qui era il testo del Senato; la Camera ha aggiunto: « e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio ». Ora, dal combinato disposto di questa frase

aggiunta dalla Camera con la norma che si ha in un altro articolo del testo si deduce che questa rivalutazione può essere fatta, ad esempio, anche per un immobile che al momento in cui la rivalutazione viene fatta non è più di proprietà dell'azienda: il che si presta, effettivamente, ad una serie di possibilità di erosione della base imponibile, ad una serie di *escamotages* capaci di ridurre considerevolmente e comunque significativamente l'area alla quale la rivalutazione può essere applicata.

È un primo strappo significativo che si fa del testo approvato dal Senato, apparentemente innocuo. Se ne potrebbe, forse con qualche difficoltà (ma non è del tutto impossibile), valutare anche il peso e la portata e saremmo probabilmente nell'ordine di molti miliardi o perlomeno di qualche decina di miliardi.

Ma il *vulnus* più grave che è stato portato al nostro testo dall'altro ramo del Parlamento riguarda praticamente l'articolo 3. Qui la controversia tra il relatore e il Ministro in ordine alle possibili interpretazioni che se ne possono dare è stata piuttosto aspra in Commissione e vorrei che affiorasse chiaramente anche nel corso di questo dibattito, perchè i colleghi si rendano conto di ciò di cui stiamo parlando. La variazione introdotta dalla Camera è apparentemente modesta e semplice, ma in realtà comporta un diverso conteggio delle possibilità di rivalutazione che consente, per esempio, fatto 100 il capitale di una società nel 1978, di portare ad oltre 280-300 l'ammontare complessivo di rivalutazione e in alcuni casi anche molto oltre questa cifra, laddove il testo del Senato stabiliva che il massimo che si potesse avere era la somma di alcune aliquote, pressappoco pari all'80 per cento. Perciò, mentre nel nostro testo si faceva riferimento alla somma delle percentuali del capitale proprio esistente alla fine dell'esercizio, nel nuovo testo dell'articolo 3 si stabilisce invece che la rivalutazione deve essere pari ad « un ammontare massimo, per il complesso dei beni che vengono rivalutati, commisurato al capitale proprio esistente alla fine dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione ». Non si tratta quindi più del 15 per cento, ma del 115 per cento, non del 30 per cento, ma del 130 per cento: capitale più possibilità di rivalutazione. Non so se fosse questa l'intenzione di chi propose il testo. Il Ministro ha detto che fu preparato dagli uffici del suo Ministero e io devo dire che c'è poco da fidarsi di questi suoi uffici. Infatti il meno che si possa dire è che hanno presentato una norma equivoca che si presta alle interpretazioni più late e mediante la quale possono essere fatti dei veri regali al mondo delle imprese, regali che forse nemmeno gli industriali più spericolati si sarebbero aspettati, se è vero che la rivalutazione, secondo i coefficienti qui previsti (15 per cento per il 1981, 30 per il 1980, 45 per il 1979, 60 per il 1978) non va effettuata sulla base di queste percentuali, ma sulla base del capitale proprio dell'esercizio, più il 60, il 45, il 30 e il 15 per cento.

È tollerabile che lasciamo sussistere una norma di questo genere? Il minimo che possa capitare sono degli equivoci di interpretazione, anche se penso che non ce ne siano, perchè la norma è piuttosto chiara: l'ammontare massimo commisurato al capitale proprio esistente alla fine dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione. C'è poi un altro passo dell'articolo 3 che conferma che questa è l'interpretazione che l'altro ramo del Parlamento intende dare. Se avessimo chiesto, quando è stato varato il provvedimento sul *fiscal drag* per le remunerazioni del lavoro dipendente, uno sfondamento dei parametri fondamentali di quella legge pari alla portata di questo sfondamento, molto probabilmente il Senato sarebbe insorto e avremmo avuto non so quanti difensori del bilancio dello Stato e interpreti autentici dell'articolo 81 della Costituzione a sostegno del necessario rigore e della esigenza di non far passare un emendamento in tal senso.

Signor Presidente, con questo testo, i 400-500 miliardi che sono stati indicati come punto di riferimento dal collega Visentini vengono superati di molto, perchè i calcoli fatti sui dati Mediobanca si riferiscono alla interpretazione restrittiva che originariamente il Senato aveva dato. Se passa que-

sta interpretazione il guasto per il bilancio dello Stato sarà di dimensioni molto maggiori.

Onorevoli colleghi, capisco la vostra impazienza, ma voi dovete capire che gli argomenti che stiamo affrontando non sono di poco momento, perchè sono in ballo molte centinaia di miliardi dell'erario dello Stato. Non vale dunque la risposta dataci dal Ministro (e che mi pare alla fin fine anche il collega Visentini finisca col fare sua, sia pure *obtorto collo*), che cioè varranno le circolari del Ministro, le direttive che il Ministro delle finanze impartirà, varranno le norme che potranno essere emanate sulla base dell'articolo 20 di questa legge a modificare il contenuto dell'articolo 3. Queste norme, queste controrisposte non hanno peso, purtroppo.

Non si può, con un decreto, con una circolare, con un atto unilaterale del Ministero modificare un testo di legge che di per sè è sufficientemente chiaro, anche perchè ci sono quelli che sono interessati a far valere l'interpretazione letterale che salta evidente agli occhi anche di chi conosce poco argomenti di questa natura; ci sarà certamente, da parte degli interessati che si sentiranno offesi dalle interpretazioni restrittive del Ministro, la reazione logica e conseguente: quella di accedere alla magistratura, di iniziare l'*iter* che porta fino alla Cassazione; e la magistratura, leggendo il testo e valutandolo per quello che è — al di là di tutte le belle dichiarazioni che qui Ministri, relatori, ordini del giorno, personalità della maggioranza possono fare — farà prevalere necessariamente la interpretazione più lata, perchè è quella che risulta dal testo effettivo della legge.

La magistratura sarà portata anche a fare questo ragionamento: se non l'avete voluta correggere, dopo che magari il senatore Anderlini, il senatore Spadaccia e non so quanti altri vi hanno suggerito di cambiarla, e dopo che lo stesso relatore Visentini ha dimostrato tutte le sue perplessità, presentando emendamenti precisi su questi punti, se il testo sarà lo stesso dopo che vanamente, da tante parti anche diverse del Senato, si sarà tentato di cambiarlo, è segno che la volontà della maggioranza è questa, anche se non dichiarata, anche se qualcuno finge di pensare il contrario e magari avanza dichiarazioni interpretative di altro segno e portata.

Ma non voglio adesso ripercorrere uno ad uno gli articoli del disegno di legge per segnalare gli errori che vi sono stati introdotti, i punti scopertamente equivoci, i fatti non accettabili che permangono in alcune formulazioni.

Mi limiterò, signor Presidente, a toccare l'altro punto decisivo: il *vulnus*, la ferita al testo del Senato è stata per lo meno altrettanto grave di quella di cui vi ho parlato adesso riguardo all'articolo 3. Mi riferisco all'articolo 12 del testo attualmente al nostro esame. Di che cosa si tratta? L'altro ramo del Parlamento ha introdotto il principio che nella formulazione generale del bilancio le imprese possano procedere, oltre che ad una rivalutazione del capitale proprio — articolo 3 — anche ad una rivalutazione o svalutazione, collega Carollo, del magazzino.

Mentre nel primo caso — rivalutazione del capitale proprio — i conti in ogni caso tornano, perchè si tratta di percentuali da applicare a dati certi, già presenti nei bilanci approvati, per ciò che riguarda invece la rivalutazione del magazzino siamo alle ipotesi possibili di metodi di rivalutazione. Come si fa a rivalutare il magazzino su basi certe, definite, che non si prestino ad imbrogli? È per questa ragione che il Senato aveva escluso, nella precedente « Visentini », ed anche nel testo della « Visentini-*bis* », ogni questione relativa alla rivalutazione del magazzino. Adesso, invece, la Camera dei deputati ha introdotto questo elemento e lo ha fatto nella maniera peggiore.

Non starò a fare un esame completo dell'articolo 12, anche perchè è piuttosto complesso. Vi dirò che tra i metodi che vengono proposti vi è quello del dettaglio attribuendo valori pari al maggiore tra gli ultimi due costi di acquisto o al costo unitario medio sostenuto nel periodo di imposta. Anche coloro che si intendono poco di questa materia dovrebbero vedere che si tratta di un colossale imbroglio, che va prevalen-

temente a vantaggio delle grandi catene distributive.

Facciamo il caso di una grande azienda distributiva che abbia in magazzino 10.000 scatole di pomodori pelati e che le abbia pagate 100 lire l'una. Vuole rivalutare; fa due acquisti di 10 scatole ciascuna a 120 lire — è facile trovare chi sia disposto a vendere 10 scatole a 120 lire l'una rilasciando regolare fattura — e l'intero settore dei pomodori pelati viene rivalutato del 20 per cento. Oppure, vuole svalutare e si fa fare due fatture per acquisti irrisori di 5 o di 10 barattoli a 80 o a 50 lire; questo è possibile. Si va allora alla svalutazione del 20 o del 50 per cento.

Svalutare significa, come è noto, trasferire utili eventuali risultanti dal bilancio a copertura di un *deficit* che si verifica nel magazzino e significa non pagare su quest'area le imposte. È serio, colleghi? Si può fare questo? Ritenete che sia un modo corretto di procedere? Può il Senato della Repubblica accettare formulazioni di questo genere?

Badate che anche qui non basta dire: ma noi con norme attuative, con circolari ministeriali, provvederemo. No, non potrete provvedere, perchè la magistratura darà ragione a chi farà ricorso. La norma è chiarissima. La rivalutazione delle rimanenze può essere effettuata, anche se viene adottato un procedimento unitario di valutazione, con il metodo del dettaglio, ovvero attribuendo valori pari al maggiore fra gli ultimi due costi di acquisto o al costo unitario medio sostenuto nel periodo di imposta.

La scelta spetterà, evidentemente, al contribuente. Non ci sono dubbi su questo e non vi possono essere dubbi sul fatto che la magistratura finirà, malgrado la buona volontà di qualche giudice, con il dare ragione a chi sosterrà questa tesi.

Anche qui pensate alle grandi imprese di distribuzione: sono in gioco interessi dell'ordine di molte centinaia di miliardi. È un altro sfacciato o, inutile, pericoloso regalo che facciamo ad alcuni settori del nostro apparato produttivo e distributivo.

Se è con questa mentalità che la maggioranza si accinge a portare avanti la sua politica di rigore; dico che la contraddizione tra le dichiarazioni ed i fatti, tra le buone parole e i comportamenti è talmente evidente che non potrete più essere presi in seria considerazione da nessuno. Questo si ripercuoterà negativamente su tutta l'area contributiva, perchè quando si praticano nel sistema fiscale buchi di questa portata, la conseguenza non è soltanto che quel buco lascerà passare regali ingenti per chi non li merita nell'ordine di centinaia di miliardi, ma è anche che l'intero sistema fiscale, nel suo complesso, ne subirà le conseguenze negative, perchè il contribuente medio dirà: ma perchè devo fare una dichiarazione dei redditi fedele quando so che si fanno, copertamente o scopertamente, regali di questa portata a chi non li merita, regali che sono incongrui rispetto alle aspettative stesse della parte sana del nostro mondo imprenditoriale e commerciale? Questo è un modo per calpestrare i princìpi sui quali abbiamo faticosamente costruito la riforma fiscale negli anni che ci stanno dietro le spalle, è un modo per dire che la riforma fiscale si sta avviando verso il suo fallimento, che stiamo tornando cioè a metodi e sistemi che hanno preceduto la riforma, che il rapporto tra fisco e contribuente sta tornando a livelli pessimi di contenzioso aspro e di occultamento di redditi con ogni metodo possibile; mentre il fisco dal canto suo non fa altro che inasprire le aliquote, il che significa spesso aumentare l'area dell'evasione.

Mi auguro, onorevoli colleghi, che la maggioranza abbia un qualche sussulto di ripensamento nel corso della discussione degli articoli e che, adeguatamente stimolata dal nostro relatore e dagli emendamenti che egli a titolo personale ha presentato, si trovi qualcuno nel Senato della Repubblica che abbia il coraggio di dire no a questa degenerazione del nostro sistema fiscale. Vi assumete, cari colleghi, se vi comporterete diversamente, una pesante responsabilità. Ed io che non sono solito chiudere i miei interventi con frasi demagogiche vi dirò che, nella misura in cui questo mi sarà possibile, nei prossimi mesi farò di tutto per tenere informato il popolo italiano e i contribuenti italiani della pessima legge che voi vi accingete a votare, delle conseguenze gravi che finiranno con il ripercuotersi sull'intero no-

stro sistema fiscale e del danno che ne viene all'erario dello Stato e in definitiva all'economia generale del paese.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Rastrelli. Ne ha facoltà.

* R A S T R E L L I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, inizierò questo intervento prendendo spunto da un passaggio non tecnico, di costume, di cronaca, che è contenuto nella relazione del professor Visentini, relatore, là dove egli dice esattamente: il relatore (e per la parte che ci riguarda e mi riguarda anche noi) non può, nel concludere il suo esame, non esprimere tristezza e amarezza per il decadere ed anzi il degradare della nostra legislazione tributaria, e angoscia per i modi dell'esercizio della funzione legislativa. Sono parole, queste, sintetiche ma di un peso assorbente. Ed è effettivamente con senso di amarezza e di angoscia che questo dibattito si trascina nell'Aula semivuota in un venerdì di passione legislativa, di passione politica, nel senso di immiserimento dei significati e dei valori della nostra stessa attività in questo ramo del Parlamento, mentre le condizioni obiettive generali, cioè la materia, il tessuto connettivo su cui la legge andava ad agire erano tali da poter determinare tutto un altro andamento dei lavori e soprattutto una diversa impostazione dal punto di vista anche delle soddisfazioni morali di chi svolge questa delicatissima funzione.

Perchè angoscia ed amarezza? Non solo e non tanto per le notizie che rimbalzano in queste ore dall'altra Camera dove il Governo sulla legge finanziaria è andato in minoranza rispetto ad emendamenti dell'ordine di qualche migliaio di miliardi — stravolgenti se risultassero approvati — per cui i parlamentari sono in riunione a seduta sospesa per conoscere le possibili conseguenze anche politiche e governative di questo infortunio di percorso; non tanto amarezza ed angoscia per le singole norme che sono state introdotte dall'altro ramo del Parlamento, ma angoscia ed amarezza per la considerazione che questa è una materia importante e delicata, la cui delicatezza è sentita da tutte le forze politiche. Non c'è schieramento in quest'Aula: inizialmente l'intera geografia parlamentare era d'accordo sull'opportunità di intervenire in questa materia con una legge chiara e precisa, con canoni che fossero rispettabili e rispettati nei confronti della generalità dei soggetti alla quale la legge si riferisce. Si è verificato però che, dopo uno studio approfondito e di merito che va accreditato a questo ramo del Parlamento, alla 6ª Commissione finanze e tesoro, l'altro ramo del Parlamento ha modificato sostanzialmente taluni princìpi, ha introdotto delle modificazioni di non chiara attuazione, ha ristabilito un principio di dubbio che ci lascia estremamente perplessi ed anche in una proposta di legge che avevamo giudicato favorevolmente ha introdotto quel senso di angoscia che il relatore, senatore Visentini, ha così bene riprodotto in quella frase che ho letto.

È certo, signor Presidente, che l'andamento di questi lavori deve lasciare profondissime perplessità. Non bisogna dimenticare che ci sono state due relazioni di due Commissioni che si sono espresse in sede consultiva le quali, ciascuna per un verso, hanno prospettato la mancanza dell'organicità e del rispetto delle competenze nella disciplina di determinati aspetti che la legge prevede. La 6ª Commissione ha sollevato le proprie perplessità, soltanto parzialmente chiarite dal dibattito che si è qui sviluppato nella fase preliminare, e la 2ª Commissione ha dichiarato che con questo provvedimento viene profondamente sconvolta la sistematica del regime societario del codice civile, e ha condizionato il parere favorevole all'introduzione di taluni emendamenti. Siamo quindi dinanzi ad una formulazione legislativa che, anche per atti interni, per atti del Senato e degli organi istituzionali di questo ramo del Parlamento, suffraga le nostre grandi perplessità e le nostre preoccupazioni.

Dicevo che la materia era pacifica; la necessità di procedere ad una rivalutazione dei beni di impresa era essenziale agli effetti dello sviluppo dell'economia del nostro paese; il problema del *fiscal drag* parzialmente era stato risolto, in senso posi-

tivo per i lavoratori, perchè veniva esteso anche ai redditi di impresa; la casistica generale della legge vedeva le forze politiche conformemente schierate in senso positivo. Bisognava semplicemente che, nella correttezza dei rapporti del bicameralismo, questo ramo del Parlamento sentisse la necessità di reiterare le proprie impostazioni, di non cedere ad una sorta di ricatto che ormai è diventato prassi costante nei rapporti tra il Senato e la Camera dei deputati.

Ricordo che un'eccezione del genere la sollevai molto vivacemente in relazione all'ultimo dibattito sul decretone fiscale laddove richiamai la Presidenza del Senato sull'opportunità di valutare l'obbligo e il dovere di tutelare questo ramo del Parlamento rispetto alle prevaricazioni dell'altro ramo. Insisto ancora oggi perchè abbiamo una ulteriore prova di come, in relazione a certe situazioni per le quali peraltro non esiste neanche la scadenza costituzionale del decreto-legge, il Senato, pur riconoscendosi una somma di errori, pur evidenziandosi una serie di storture, pur segnalandosi da parte di tutte le forze politiche possibilità di distorsioni e di gravissimi errori nell'applicazione della legge, è costretto, per una ragione politica, a varare comunque un provvedimento che sa essere imperfetto.

P R E S I D E N T E . Senatore Rastrelli, poichè ella ha fatto appello alla Presidenza, devo ricordarle che questa si è sempre adoperata per la tutela delle prerogative del Senato. Però in questo caso la Commissione di merito, che aveva tutte le possibilità di azione, ha ritenuto che il disegno di legge, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, fosse maturo per la discussione in Assemblea.

A questo punto non restava alla Presidenza, sulla base delle decisioni adottate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che iscrivere il disegno di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea.

R A S T R E L L I . La ringrazio, signor Presidente, e volevo precisare che non c'è volontà di addebito, di censura; c'è solo una considerazione che ritengo necessaria per l'andamento dei lavori di questo ramo del Parlamento, che mi hanno dato la sensazione di essere condizionati, più che dalle regole fondamentali del nostro sistema costituzionale, da esigenze di ordine politico e da ragioni che sono state vincenti anche rispetto alla coscienza di tanti parlamentari e al mandato autonomo che abbiamo ricevuto dagli italiani.

Detto questo, torno al merito del provvedimento. Ci siamo trovati, in Commissione finanze e tesoro, signor Presidente, di fronte al riconoscimento esplicito del Ministro e dei Sottosegretari, quando il Ministro era assente, che una serie di norme introdotte dalla Camera non erano corrette, anzi erano sbagliate, erronee al punto tale che il Ministro ha dovuto, anche in relazione alla contestazione sollevata nel merito dal relatore, senatore Visentini, proporre un documento alla Commissione in cui si impegnava a correggerne le distorsioni in via interpretativa e ha inventato, per tale funzione, un non meglio precisato decreto di attuazione che, secondo le mie conoscenze, non appartiene alla casistica costituzionale. È la prima volta che sento parlare di un decreto di attuazione che dovrebbe nel suo seno contenere norme interpretative mentre ciò non è possibile perchè l'interpretazione autentica si fa con altre leggi formali e non con decreti. Tale decreto dovrebbe contenere addirittura la correzione di errori materiali e di vizi che la normativa proposta dall'altro ramo del Parlamento comporta.

Il discorso è in questi termini e l'importanza assoluta della materia merita effettivamente che la legge sia varata; nessuno di noi può essere così cieco rispetto all'esigenza di una categoria tanto importante del sistema economico italiano quale il settore industriale e tutto il settore imprenditoriale. È impensabile che, dopo l'annuncio, il messaggio e l'attesa che già si sono verificati in seguito all'avvicinamento dei termini di scadenza per la presentazione dei bilanci — che sono lo strumento tecnico attraverso cui può passare la rivalutazione — il Parlamento non proceda e non provveda con una legge formale. Ma arrivare da questa esigenza al varo di una legge ancorchè sbagliata e che può dare luogo a grandi

distorsioni, attraverso un meccanismo quale il decreto di attuazione che il Ministro si riserva di emettere e che, a mio parere, non potrebbe risolvere i problemi di fondo, costituisce un passaggio di un'audacia assoluta che non ci sentiamo di condividere.

Il ministro Forte emanerà il decreto di attuazione e questo decreto andrà ad interpretare le norme e darà disposizioni procedurali da una parte, mentre dall'altra correggerà gli errori materiali che sono stati riconosciuti nella legge. A questo punto, signor Presidente, sorge una gravissimo problema di tecnica legislativa; il discorso — se me lo consentite — si allarga e passa dal confronto opposizione-maggioranza ad un discorso tra una forza di opposizione rispetto alle altre forze di opposizione. È stato assodato, acclarato ed accertato che si debba ricorrere ad un decreto di attuazione; questo decreto di attuazione che il ministro Forte si riserva di emettere dovrebbe fornire il sostegno interpretativo, anche a livello di contenzioso tributario e civile, per quelle norme che non sono chiare e che vanno corrette.

Il senatore Visentini e il Partito comunista hanno presentato una serie di emendamenti che incidono sulla materia che il ministro Forte dovrebbe regolare con le previste norme di attuazione facenti parte del decreto da emanarsi. Io mi domando se l'eventuale discussione degli emendamenti e l'eventuale rigetto degli emendamenti stessi presentati dal relatore e dagli onorevoli senatori del Partito comunista non implichino il concetto della ripulsa, non costituiscano cioè un limite assolutamente invalicabile perchè un decreto di attuazione ministeriale possa regolare questa materia. È un appello alla responsabilità che rivolgo in questo momento, perchè si tratta di un elemento estremamente delicato. Il giorno in cui l'emendamento del senatore Visentini, che cerca di correggere in sede legislativa, quindi nella sede propria, un errore del provvedimento, venga respinto dall'Aula, esiste una preclusione perchè il Ministro possa diversamente interpretare quella norma, poichè un emendamento di interpretazione è stato respinto dalla maggioranza della volontà assembleare. Questo discorso deve condurci ad una estrema riflessione nel momento attuale.

È noto che nelle pieghe di questa legge, attraverso le modifiche apportate dalla Camera, possono inserirsi elementi distorsivi di grandissima rilevanza anche economica per il paese. Il ministro Forte ha sempre difeso a spada tratta le decisioni e il dibattito della Camera dei deputati. Già in Commissione ho riferito che mi sono preoccupato di leggere tutti i verbali della Commissione ristretta, sul perchè si sia passati in sede legislativa. Ho letto addirittura i verbali, anzi i verbalini — così li chiamerei — del famoso comitato ristretto. Non c'è stato un dibattito approfondito sulla materia. Ho chiesto al Ministro quali sono i motivi di fondo per i quali si è arrivati a questa soluzione stravolgente e non ho ottenuto una risposta esauriente. Avrei il diritto, senatore Spadaccia e senatore De Sabbata, di sospettare chissà quali manovre sottostanti a tale decisione. Non lo faccio per responsabilità personale, ma desidererei che l'Assemblea fosse resa edotta dei motivi per i quali certe norme sono state varate, con le conseguenze cui esse possono portare. L'Assemblea si appresta a respingere, nella stanchezza di questo venerdì di passione, degli emendamenti che sono tutti sacrosanti. La nostra parte politica non ha presentato emendamenti, proprio per evitare che una preclusione effettiva risultasse in sede legislativa dalla reiezione di questi emendamenti. L'unica speranza infatti, anche se formalmente non idonea, è quella che un decreto di attuazione che il Ministro si è premurato e impegnato a presentare possa correggere lungo la strada i vizi e i difetti del sistema normativo.

Questi sono i motivi, onorevole Presidente, signor Ministro, che inducono il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale a richiamare da un lato la responsabilità all'Assemblea e dall'altro a precisare che per una materia, per la quale esso avrebbe considerato in modo estremamente favorevole il varo di una legge organica, magari nel testo già approvato dal Senato in prima lettura, si trova costretto ad esprimere un motivo di dissenso che, data la delicatezza della materia, non può arrivare al voto ne-

gativo, ma a quello prudenziale dell'astensione.

La posizione dei senatori del Movimento sociale italiano-Destra nazionale in relazione alla legge di rivalutazione dei beni e del capitale di impresa si articola in due giudizi: uno positivo e l'altro negativo. Il giudizio positivo concerne l'opportunità e la necessità di consentire con una legge specifica la rivalutazione dei beni d'impresa. In questo senso, cioè nei presupposti, il giudizio non può che essere positivo, nella consapevolezza che la reintegrazione di valore dei capitali e dei beni d'impresa, erosi dall'inflazione, vada essenzialmente a vantaggio dell'economia e della nazione, dal momento che le imprese stesse, mediante la rivalutazione, non contabilizzeranno utili inesistenti, non effettueranno ammortamenti irrisori o comunque inadeguati; eviteranno distorsioni nei bilanci e nei conti profitti e perdite, eventi estremamente pericolosi per l'equilibrio dell'apparato produttivo, sia nel sistema delle relazioni industriali all'interno e all'esterno del nostro paese, sia in relazione al livello di pressione tributaria. Il concetto della necessità della legge sulla rivalutazione dei beni d'impresa implica anche l'urgenza del provvedimento. È nota la connessione tra entrata in vigore della legge e bilanci delle società. Uno slittamento anche parziale e di breve momento comporterebbe uno slittamento temporaneo almeno di un anno dei bilanci societari, che sono lo strumento giuridico e formale attraverso cui si realizza il processo rivalutativo.

Contro questo giudizio positivo che attiene ai presupposti e agli effetti auspicati, si pone invece la lettera della legge che, attraverso le modificazioni apportate frettolosamente dalla Camera al testo più organico varato dal Senato, introduce enormi perplessità e stati di pericolo, anche interpretativi, negando princìpi di attuazione chiari e definitivi e introducendo cause non secondarie di contenzioso tributario. È il sistema (il bicameralismo qui non c'entra, secondo il nostro punto di vista, o c'entra soltanto come elemento esplicitante un vizio intrinseco del sistema) che non riesce a fare leggi buone, chiare e limpide, anche quando i presupposti, le ragioni e le finalità sono condivisi largamente e non sono effetto di controversia tra le forze politiche, la dottrina e le parti sociali.

Nel caso in specie, nessuno nega che il mancato adeguamento dei valori nei periodi di elevata inflazione impedisca ai bilanci delle imprese di assolvere al compito fondamentale di rappresentare realmente l'effettivo ed attuale stato economico e patrimoniale dell'azienda. Esiste un giudizio universalmente condiviso sulla discrasia della realtà economica dell'impresa rispetto al complesso normativo civilistico-tributario, in quanto le disposizioni vincolanti sulle valutazioni di bilancio e la normativa tributaria sulle plusvalenze impongono una legge di perequazione. Tutti sono d'accordo che l'adeguamento dei valori di impresa alle modificate realtà valutarie è un beneficio per l'economia generalmente intesa; eppure, l'ambito di così generali e motivati consensi viene contraddetto da un testo legislativo incompleto sotto il profilo della pratica attuazione, che introduce norme distorsive, di così difficile interpretazione da indurre il Ministro proponente a riservarsi di modificarle con un cosiddetto decreto di attuazione di cui non vi è precedente nella casistica legislativa e costituzionale del nostro paese.

Nella contraddizione tra la *ratio legis* e la norma positiva c'è il motivo di fondo del voto di astensione del Gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, un partito sensibile, come sempre, ai problemi reali della società, dei quali si è fatto e si rende interprete e portatore, ma insieme inflessibile testimone della incapacità del regime di rendere correttamente operante la funzione legislativa e di governo della società civile.

Queste sono le considerazioni che volevo esprimere, signor Presidente, raccomandando ai colleghi di parte comunista e al relatore di valutare se un'eventuale reiezione degli emendamenti che tendono a modificare le parti negative del provvedimento non sia preclusiva poi di quel decreto di attuazione che, in definitiva, è l'ultimo strumento per riportare la legge nel suo alveo necessario e naturale.

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

## Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

P R E S I D E N T E . La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato a maggioranza — ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento — variazioni al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 22 al 31 marzo 1983, che risulta determinato come segue:

Martedì 22 marzo (*antimeridiana*) (h. 10)

» » » (*pomeridiana*) (h. 18,30)

(alle ore 16, nella sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, si svolgerà l'integrazione conoscitiva in materia di politica economica, con la Conferenza di Mr. Goux, Presidente della Commissione finanze e tesoro dell'Assemblea nazionale francese)

Mercoledì 23 » (*pomeridiana*) (h. 16,30)

**(la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)**

» » » (*notturna*) (h. 21)

Giovedì 24 » (*pomeridiana*) (h. 16,30)

(la mattina è riservata alle riunioni dei Gruppi parlamentari)

Venerdì 25 » (*antimeridiana*) (h. 9,30)

» » » (*pomeridiana*) (h. 16,30)

Lunedì 28 » (*pomeridiana*) (h. 17,30)

Martedì 29 » (*antimeridiana*) (h. 9,30)

» » » (*pomeridiana*) (h. 17)

Mercoledì 30 » (*antimeridiana*) (h. 9,30)

» » » (*pomeridiana*) (h. 16,30)

Giovedì 31 » (*antimeridiana*) (h. 9,30)

— Disegno di legge n. 2203. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge recante misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione (*Approvato dalla Camera dei deputati — scade il 30 marzo 1983*).

— Disegno di legge n. 2195. — Conversione in legge del decreto-legge recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983 (*Presentato al Senato - scade il 1° maggio 1983*).

— Seguito della discussione del disegno di legge n. 1816. — Programmi di ricerca e sviluppo — AM-X, EH-101, CATRIN — in materia di costruzioni aeronautiche e di telecomunicazioni.

— Seguito della discussione del disegno di legge n. 1532 (ed altri connessi). — Modifiche ed integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

— Mozione n. 70 dei senatori De Giuseppe ed altri sulle riforme istituzionali.

— Disegno di legge n. 2194. — Conversione in legge del decreto-legge concernente misure urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (*Presentato al Senato - scade il 30 aprile 1983*).

— Seguito della discussione del disegno di legge n. 2093. — Interventi straordinari nel settore dello spettacolo (1).

— Disegno di legge n. 1957. — Autorizzazione di spesa per il rifornimento idrico delle isole minori.

— Seguito della discussione del disegno di legge n. 958. — Nuove norme previdenziali ed assistenziali per i lavoratori dipendenti da imprese cooperative e non, che manipolano, trasformano, commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici.

(1) Il disegno di legge n. 2093, concernente interventi straordinari nel settore dello spettacolo, verrà discusso nella seduta notturna del 23 marzo 1983.

Poichè non vi sono proposte di modifica, il calendario si considera definitivo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,10*).

---

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari